

Elaborato



Norme Tecniche

Elaborati adeguati alla Conferenza di Servizi di approvazione del PAT
(ai sensi del VI comma dell'art. 15 della L.r. 11/2004)

Il Sindaco
Ruggero Gonzo

Il Segretario
Gaetano Emanuele

**Responsabile settore
pianificazione del territorio**
G. Paolo Dalla Pozza

Regione del Veneto
Direzione Urbanistica
e del Paesaggio



Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica



Il Progettista
Fernando Lucato

AUA

ARCHITETTI URBANISTI ASSOCIATI
Strada Postumia, 139 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.535837 Fax. 0444.535860 - info@auaproject.com
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

**Indagine Geologica, Agronomica
e Valutazione di Compatibilità
Idraulica**
Cristiano Mastella

VInca
Alessandro Rigoni

Informatizzazione
Luca Zanella



Realizzazione GIS con **Intergraph GeoMedia**
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

Comune di Villaverla



P.A.T.
Piano di Assetto del Territorio



NORME TECNICHE

dicembre 2012

Versione:
- approvazione

Cod. comm.	Nome file	Rev	Data	Estensori	Ver	App
VLL_02_PT	VLL_02_PR_Norme_app	00	19.12.2012	LDC	LDC	FL
						
Progetto						
Piano di Assetto del Territorio, Comune di Villaverla						

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 comma 2

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del comune di Villaverla individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore e dalle esigenze della comunità locale.

Art. 2 Principi generali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 e art. 3 punto 5, Documento Preliminare, Linee programmatiche

Le strategie e gli obiettivi de PAT saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

- a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri;
- b) **sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza**, mediante:
 - garanzia di trasparenza e partecipazione;
 - l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
 - coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;
- c) **concertazione**, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;
- d) **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
 - dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
 - dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- e) **compensazione e credito edilizio** come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
- f) **qualità architettonica**, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 comma 1; art. 16

La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal P.A.T. con riferimento:

- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano;
- alle azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi - (P.I.).

Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, propongono:

- *direttive*: hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T., adottati successivamente alla sua approvazione;
- *prescrizioni e vincoli*: comportano l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Le indicazioni grafiche contenute negli elaborati grafici non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

Art. 4 Elaborati del P.A.T.

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 3, art. 16

Costituiscono parte integrante del P.A.T. i seguenti documenti:

1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - tav. 2 – Carta delle invarianti;
 - tav. 3 – Carta della fragilità;
 - tav. 4 – Carta della trasformabilità;
 - tav. 4a – Carta degli ambiti territoriali omogenei.
2. Norme Tecniche e allegato A – ambiti territoriali omogenei e dimensionamento.
3. Relazione di Progetto, Relazione sintetica di Progetto e Carta delle strategie.
4. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati di analisi agronomico-ambientale e geologica.
5. Rapporto ambientale e sintesi non tecnica (VAS).
6. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
7. Valutazione di compatibilità idraulica.

Art. 5 Efficacia e attuazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 16

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* - e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - *Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche* - sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

Il PI può prevedere limitate modifiche al perimetro degli ATO entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del PAT.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni ai limiti dell'urbanizzazione consolidata, della nuova edificazione e dell'edificazione diffusa riportati nella tavola 4 del PAT conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzia l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento nel rispetto dei limiti dimensionali dell'ATO di appartenenza;
- d) qualora la variazione del limite interessasse un ambito soggetto a qualsiasi forma di tutela dal PAT (Capo III e IV delle NTA) il PI subordina l'intervento di trasformazione alla predisposizione di apposita scheda progettuale di dettaglio finalizzata a garantire la tutela dell'ambito.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione

con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela

Sono fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

Le varianti al PAT sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 14, comma 2 e seguenti della L.r. 11/2004.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Rapporto tra PAT, PI e PUA

Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti di variazione tra PAT e PI precedentemente indicati, possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata dal PI (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.

Norma di flessibilità

Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:

- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica.

TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA

CAPO I – VINCOLI

Art. 6 Beni culturali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte seconda , art. 10 e 11

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, gli immobili sottoposti a vincolo espresso ai sensi del citato decreto legislativo:

1	Villa Martinengo	Decreto 6 luglio 1979
2	Casa Maistrello	Decreto 14 dicembre 1963
3	Villa Verlatto e Oratorio di villa Verlatto	Decreto 15 dicembre 1952
4	Casa Fabris	Decreto 13 agosto 1971
5	Villa Da Porto Clementi	Decreto 09 luglio 1926
6	Villa Ghellini-Mantiero	Decreto 01 dicembre 1986
7	Complesso di Villa Ghellini-Mantiero	Decreto 07 luglio 1987
8	Villa Ghellini, Guidolin ora Dall'Olmo	Decreto 07 marzo 1960
9	Edificio contiguo a Palazzo Verlatto	Decreto 06 novembre 1985

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 46.

Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantirne la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO e i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui all'art. 44.

Prescrizioni e Vincoli

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo e al successivo art. 15, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, o prescritto dalle autorità preposte.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Art. 7 Beni paesaggistici

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134.

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua soggetti a Vincolo Paesaggistico si richiama la Delibera del Consiglio Regionale n. 84 del 08.10.1998 con la quale è stato approvato il nuovo elenco dei corsi d'acqua ove permane il vincolo paesaggistico:

- o *Fiume Bacchiglione*
- o *Torrente Timonchio*
- o *Torrente Igna*
- o *Roggia Verlata*
- o *Torrente Rostone*

In tavola 1 è rappresentato anche l'ambito del bosco di Dueville come indicato nel PTRC 1991 e riportato anche dal PTCP.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo (es. corsi d'acqua, aree boscate).

Direttive

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "*Esempio Negativo*" come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili (fabbricati ed aree) oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Art. 8 Rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI

Rif. Legislativo: Legge 183/89 e succ. modificaz. ed integraz

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Fragilità</i>

Contenuto

Comprende le aree a rischio idraulico e idrogeologico individuate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione per il sistema idrografico del Tesina afferente al bacino del Brenta-Bacchiglione adottato con delibera n. 1 del 3 marzo 2004 dal Comitato Istituzionale con riferimento al territorio dei corrispondenti bacini idrografici, e successiva variante (e delle corrispondenti misure di salvaguardia) adottata con delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 19 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2007).

L'eventuale decadenza del regime di salvaguardia del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico farà venire meno la cogenza della relativa disciplina.

Analogamente, l'approvazione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico e le eventuali modifiche apportate in tale sede comporteranno l'automatica introduzione della relativa disciplina nel PAT.

L'analisi ha evidenziato la presenza di ambiti soggetti a rischio idraulico per i quali va posta la massima attenzione in fase di PI nell'intento di annullare o quanto meno mitigare le attuali condizioni di rischio.

Tale considerazione è di particolare interesse visto che la sicurezza idraulica è affidata alle funzioni di ritenuta degli argini dell'idrografia maggiore ed alla capacità di scolo della rete minore.

Tuttavia, l'auspicabile raggiungimento della riduzione dei livelli di rischio potrà essere conseguito anche mediante scelte di tipo urbanistico, finalizzate ad un adeguato sviluppo socio-economico.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico (P.A.I.), approvato dalle Autorità di Bacino competente ed alle disposizioni regionali, definendone la specifica normativa.

Prescrizioni e Vincoli

I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I. finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica e geologica nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente.

Nelle aree indicate come "P1 – pericolosità moderata" è da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato rispetto al piano campagna.

Qualsiasi modifica comportante un potenziale rischio idraulico deve essere valutata in relazione alle quote del terreno, al grado di impermeabilizzazione descrivendo dettagliatamente gli accorgimenti compensativi adottati al fine di evitare ogni pericolosità.

Art. 9 Rischio sismico

Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

L'intero territorio del comune di Villaverla è classificato **in zona sismica 3** per effetto del OPCM del 20.03.2003 n. 3274, della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67 . Con D.G.R.V. n. 71 del 22.01.2008 si recepisce quanto stabilito dalla O.P.C.M. 3519/2009 riguardo le calcolazioni, riferite alle Norme tecniche previdenti all'entrata in vigore del D.M 14.01.2008.

Prescrizioni e Vincoli

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.

Art. 10 Vincoli e Fasce di rispetto

Rif. Legislativo:

infrastrutture stradali: Codice della strada, PTCP art. 64.

infrastrutture ferroviarie: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; L.36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984.

impianti tecnologici (discariche e depuratore): Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art.62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2.

cimiteri: R.D. 1265/1934, art.338; DPR n. 285/1990, art. 57.

risorse idropotabili (pozzi, sorgenti, risorgive): Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/06 art. 94, 121; Piano Regionale di Tutela delle Acque.

corsi d'acqua : R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) s.m.i.; L.r. 11/2004 art. 41.

vincolo militare: L. 898/1976, L. 104/1990 e succ. mod.

allevamenti zootecnici: L.r. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punto 5.

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
-------------------------	---------------	---

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali e ferroviarie;
- reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (attingimenti dell'acquedotto civile e dell'acquedotto industriale (pozzi e sorgenti)
- impianti tecnologici
- corsi d'acqua;
- risorgive;
- allevamenti zootecnici.

INFRASTRUTTURE STRADALI

Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative

alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi del successivo art. 38.

Il P.I. disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.

Il P.I. nella disciplina di zona dovrà normare la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per:

- la realizzazione di un sopralzo in assenza di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio;
- una estensione dell'ingombro perimetrale sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta;
- conseguire una maggiore efficienza energetica;
- con intervento puntuale;
- previo PUA

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRDOTTO, METANODOTTO)

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORI)

Direttive

Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D. Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04/02/77.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici non produttivi esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS.

Per le discariche esistenti devono essere adottati idonei accorgimenti quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento etc. che garantiscano il raggiungimento di condizioni adeguate per l'utilizzo dei fabbricati.

CIMITERI

Direttive

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI)

Direttive

All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa.

Prescrizioni e vincoli

Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'uso agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati"). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

CORSI D'ACQUA

Vi sono comprese le zone di tutela dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (P.I.) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue indicate in trasformazione dal P.A.T., distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T. tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal P.A.T.

Prescrizioni e Vincoli

All'interno delle zone di tutela di cui al comma precedente, non sono ammesse nuovi edifici. In tali aree sono ammessi esclusivamente:

- interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
- copertura di scale esterne;
- gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44;
- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto.

Si dovranno garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Per le fasce di rispetto idraulico 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza e/o Consorzio) secondo quanto disposto dai R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i..

RISORGIVE

Nella tavola del PAT n. 1 dei vincoli sono indicate, di concerto con i competenti Uffici Provinciali, le risorgive di interesse provinciale presenti nel territorio comunale di Villaverla, con le relative fasce di protezione primaria e secondaria.

Direttive

Il Piano degli Interventi completa la ricognizione puntuale di tutte le risorgive presenti nel territorio di competenza, integrando la schedatura secondo lo schema del PTCP.

Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle risorgive nonché tutelare lo stato della risorsa idrica, il territorio in cui insiste una risorgiva è suddiviso in area di risorgiva, fascia di protezione primaria e secondaria così disciplinate:

Area di risorgiva. Nell'area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale e dell'indice di funzionalità di risorgiva (I.F.R.) o alla manutenzione come di seguito definiti:

1. manutenzione ordinaria:

- a) interventi di spurgo sia nella testa sia nell'asta finalizzate al mantenimento delle condizioni di libero flusso delle acque, e al mantenimento del fondo originale costituito in genere da sabbia e ghiaia fine;
- b) interventi di sfalcio al fine di tenere pulite le sponde;

2. manutenzione straordinaria:

- a) Interventi di riassetto delle sponde eventualmente franate, l'asportazione di materiale derivanti da scarichi abusivi, aspirazione dei materiali presenti all'interno dei tubi ove presenti;
- b) Interventi di risagomatura delle sponde (con rapporto 1:2) nei casi in cui siano verticalizzate;
- c) Interventi di messa a dimora di alberi ed arbusti lungo il perimetro del fontanile al solo fine di stabilizzare le sponde, di incrementare l'ombreggiamento, con benefici influssi sull'entità di produzione primaria, migliorare la funzione di filtro biologico delle rive nei confronti dell'inquinamento diffuso, e di incrementare la varietà ambientale. Le essenze da impiegare sono quelle originarie (come riportato nelle schede di valutazione IFR) dei luoghi ed adatte alle condizioni stazionali, anche al fine di contrastare lo sviluppo delle specie infestanti. Il materiale utilizzato deve essere di certificata provenienza locale;
- d) interventi di riattivazione idraulica dei tratti senili di risorgiva (riscavo del capifonte con asportazione del materiale di copertura, infissione di dreni d'affioramento, espurgo e risagomatura delle aste principali, sistemazione del ciglio spondale e ripristino della vegetazione).

Fascia di protezione primaria. In una fascia di protezione di m 20, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe di cui al comma precedente, è vietato qualsiasi intervento che ne pregiudichi lo stato ottimale e l'I.F.R.. In particolare, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione dei fabbricati esistenti, sono vietati i nuovi interventi edificatori e infrastrutturali, o comunque atti a modificare lo stato dei luoghi e a depauperare il grado di naturalità, nonché le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi.

Sono consentiti, nell'ambito gli interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, le attività di ricomposizione ambientale nonché gli interventi finalizzati all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio, didattico e ricreativo garantendo, in ogni caso, il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema.

Fascia di protezione secondaria. Per le fasce di protezione secondarie individuate dal PAT secondo il seguente schema:

- fascia A di 150 metri per risorgive di classe ottima;
- fascia B di 100 metri per risorgive di classe buona;
- fascia C di 50 metri per risorgive di classe scarsa o pessima;

il PI verifica la fascia di rispetto in funzione della classe (ottima, buona, scarsa, pessima) e adotta una specifica disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi.

Il PI, di concerto con la Provincia, effettua la ricognizione puntuale di tutte le risorgive presenti nel territorio, potrà prevedere l'ampliamento delle fasce di protezione primaria e secondaria, al fine di assicurare la permeabilità del tessuto ambientale alle specie di flora e fauna, che necessitano di areali minimi per la loro sopravvivenza, precisando le misure di tutela relative

alla destinazione del territorio interessato, le limitazioni e le prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive di cui al presente articolo, nell'area di risorgiva e nella fascia di protezione primaria sono vietati gli interventi in contrasto con le direttive prima richiamate, ancorchè ammessi dal precedente PRG.

Nelle aree di risorgiva e nelle fasce di protezione primaria e secondaria è vietata la realizzazione di opere interrato.

ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI

Si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole
- dai confini di proprietà
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate) determinate dalla DGR n. 3178/2004 e s.m.i.

Direttive

Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

- indicare accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti

Art. 11 Aree Boscate

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 44 comma 10; L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali; L.R. 52/1978 Legge forestale regionale; D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g);

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>

Contenuto

Trattasi di zone coperte da boschi come definiti dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni.

I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco.

Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

Direttive

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", in attesa dell'approvazione del Piano di Riordino Forestale.

Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi di protezione esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

Per il miglioramento della superficie boscata è di notevole importanza l'applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di Riordino Forestale, in quanto esso riveste:

1. una funzione normativa finalizzata a dettare le norme di utilizzazione della foresta da parte dei proprietari boschivi e a individuare le situazioni più significative per le quali, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52/78, come modificato dalla L.R. n. 25/97, è autorizzabile il recupero ai fini produttivi primari senza l'attivazione di misure compensative;
2. una funzione conoscitiva con lo scopo di fornire un quadro aggiornato sui dinamismi evolutivi della foresta, sullo stato dendrocronologico, strutturale e fitosanitario della stessa, e indicando le aree prioritariamente bisognevoli di azioni di miglioramento boschivo. In questo contesto i piani di riordino forestale permettono l'aggiornamento della base conoscitiva della Carta Forestale Regionale e degli Inventari Forestali Regionali, nonché possono costituire supporti tecnico-conoscitivi per la valutazione di possibili aree di rischio idrogeologico.

I piani di riordino forestale, come previsto dall'art. 23 della L.R. n. 52/78, così come modificato dall'art 3 della L.R. n. 25/97, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle stesse PMPF vigenti. Per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

Il P.I., provvederà ad individuare, tutelare e valorizzare puntualmente le zone boscate in conformità con gli indirizzi dettati dalla normativa in materia forestale, integrando le previsioni e le indicazioni del P.A.T. sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti in applicazione della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale

Rif. Legislativo: L.r. 11/2004, titolo II, capo II

PTRC	<i>Adottato con D.G. R. 372 del 17/02/2009</i>

Contenuto

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17.02.2009, comportano per il PAT e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia stabilito dagli articoli 72 e 73 del PTRC e dall'art. 29 della L.r. n. 11/2004.

Art. 13 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Rif. Legislativo: L.r. 11/2004, titolo II, capo II

PTCP	<i>Adottato con Delibera Consiglio Provinciale n. 40 del 20-05-2010</i>
	<i>Approvato con D.G.R.V. n. 708 del 02-05.2012</i>

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli indirizzi per gli ambienti insediativi indicati dalla relazione del PTCP relativi *alla Conurbazione multicentrica dell'Alto Vicentino*, sviluppandoli nelle specifiche azioni di piano.

Ambito insediativo della Conurbazione multicentrica dell'Alto Vicentino

Indirizzi per la pianificazione comunale/intercomunale

1. Gli indirizzi principali del P.T.C.P. relativi all'Ambito Insediativo sono:

- a) Rafforzare il tessuto produttivo dell'area, migliorare la qualità degli insediamenti e dell'offerta dei servizi alla persona e all'impresa;
- b) rilocalizzare le grandi funzioni di livello sovracomunale capaci di rilanciare il ruolo e la vocazione dell'ambito;
- c) perseguire il riequilibrio territoriale e, soprattutto, tendere alla realizzazione di condizioni di parità - sia a livello di opportunità occupazionali che di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
- d) promuovere azioni finalizzate a migliorare la formazione dei lavoratori e degli imprenditori, valorizzandone il sapere tecnico;
- e) promuovere politiche di innovazione tecnologica e di sostegno alla ricerca, anche attraverso la diffusione delle tecnologie a distanza;
- f) valorizzare il contributo della media distribuzione come elemento di riqualificazione e ammodernamento della rete commerciale;
- g) migliorare l'integrazione tra i settori di filiera e la rete di settori produttivi e di offerta congiunta dei beni dell'area.
- h) promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune specializzazioni locali;
- i) controllare la tendenza alla contrazione delle attività commerciali, ed al possibile indebolimento di alcune aree di specializzazione produttiva (in particolare il tessile) a causa di effetti derivanti dai processi di globalizzazione. Promuovere la creazione di mercati locali specifici per prodotti locali.
- j) per il sistema della PoliCittà di Thiene-Schio-Valdagno, programmare il sistema insediativo in modo coordinato e concertato tra i poli di riferimento e i comuni contermini. In particolare, la localizzazione di servizi di rango sovralocale caratterizzanti la PoliCittà dovrà essere frutto di una pianificazione intercomunale;
- k) Riorganizzare in maniera competitiva l'offerta commerciale dei centri storici integrandola alla valorizzazione delle risorse locali nel settore turistico.
- l) Rilanciare, valorizzare e promuovere il turismo "della salute" (turismo termale, del benessere, dello sport, del relax ecc...) e quello invernale.
- m) valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'area oltre che i servizi esistenti, come il teatro Rivoli di Valdagno.
- n) Valorizzare il corso del torrente Leogra, realizzando un parco territoriale capace di mettere in rete e preservare un sistema ambientale ancora integro compreso tra il Bosco di Dueville e le sorgenti del Bacchiglione sino a Schio (conoide di Santorso).

2. Obiettivi per "La rete delle infrastrutture per la mobilità"

- a) promuovere politiche per la riqualificazione della viabilità;
- b) potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale e del trasporto pubblico;
- c) dare continuità territoriale ai collegamenti fra i nuclei urbani e i sistemi di trasporto pubblico.
- d) prevedere un sistema integrato circolare di trasporto pubblico su gomma e rotaia, realizzare e mettere in sicurezza piste ciclabili che permettano di collegare siti di

rilevanza strategica per l'ambito come il collegamento di Montebello e Recoaro Terme con la Valle del Chiampo e il basso vicentino;

- e) prevedere interventi per agevolare la connessione ferro-gomma, privilegiando il servizio ferroviario per la connessione dell'Altovicentino con il capoluogo, e prevedere una riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma a partire dalle stazioni di Schio e Thiene;
- f) promuovere interventi per la messa in rete delle piste ciclo-pedonali, soprattutto se di valenza sovracomunale, anche attraverso il riuso delle sedi ferroviarie dismesse;

3. Obiettivi per "Il territorio rurale"

- a) valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e agricole al fine di creare le condizioni per l'avvio di un nuovo processo di crescita dell'area;
- b) promuovere la crescita della redditività delle zone rurali;
- c) creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca la connessione tra la fascia di montagna e quella di pianura, la cui struttura portante viene individuata nei corsi d'acqua (torrenti, rogge).
- d) programmare la messa in rete di manufatti di pregio e siti di interesse turistico come: cippi di M. Teresa d'Austria del 1751 a Campogrosso; manufatti della Prima Guerra Mondiale a Campogrosso, Gazza, M.Civillina con annesso centro di documentazione della Grande Guerra e Museo "La vita del soldato nella Grande Guerra"; Il bunker della II Guerra Mondiale alle Fonti Centrali; il sito archeologico "Basto" tra Monte Campetto e Cima Marana; il sito geologico di M.Civillina; chiese di S. Antonio Abate, S. Giorgio, S. Bernardo, S.Giuliana; Centro idropinico regionale; Rifugi a Campogrosso, Montefalcone e Gazza; Malghe per la produzione dei prodotti d'alpeggio; la sentieristica d'escursione e naturalistica, percorsi turistici Agno - Chiampo e Recoaro Mille - M. Spitz, percorso Grandi Alberi, sentiero delle Mole, sentiero Chempele - Fonti, Sentieri attrezzati sul gruppo del Carega, sulle guglie del Fumante, e del Sengio Alto; promozione degli impianti di risalita esistenti e loro potenziamento; promuovere la conoscenza degli ambiti naturalistici del Parco del Pasubio, delle Piccole Dolomiti e del Parco delle Fonti.

Il territorio di Villaverla è compreso all'interno di un ambito "complesso" per la formazione dei PATI tematici (Titolo XIII – pianificazione coordinata):

art. 92 - LA POLICITTÀ DELL'ALTO VICENTINO CON LE CENTRALITÀ DI VALDAGNO, SCHIO, THIENE. *Segnalando le direttive per le seguenti tematiche che necessitano di un coordinamento sovracomunale:*

- a) la "policittà slow"
- b) il paesaggio e la natura
- c) la mobilità e accessibilità
- d) l'archeologia industriale
- e) le porte della Montagna

Direttive

Le specifiche azioni precisate dal PAT e da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

Prescrizioni e Vincoli

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b delle NTA del PTCP le prescrizioni del PTCP "implicano l'obbligo per i comuni di inserirle nel proprio strumento urbanistico. Incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Hanno efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali nonché efficacia di vincolo conformativo sulla proprietà immobiliare con applicazione delle salvaguardie ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della L.r. 23 aprile 2004, n. 11".

Art. 14 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale

Rif. Legislativo: Direttiva 2009/147/CEE, Direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati.

D.G.R. n. 3173/2006 – Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

D.G.R. n. 2371/2006 – Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del dpr n. 357/1997” – Allegato B “Misure di conservazione e strumenti di indirizzo per la Valutazione di Incidenza per le Z.P.S. del Veneto individuate con D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241, ratificato dalla D.G.R. 7 giugno 2005, n. 1262, e con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006”.

D.G.R. n. 4240/2008 – Approvazione della Cartografia degli habitat e habitat di specie per i siti IT3220013 “Bosco di Dueville” e IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”.

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale Carta della Trasformabilità
	Tav. 4	

Contenuto

Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla normativa regionale i cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 2371 del 27/07/2006 e n. 3173 del 10/10/2006.

Il territorio del comune di Villaverla è parzialmente interessato da

- SIC “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” (IT3220040);
- ZPS “Bosco di Dueville” (IT3220013), completamente inclusa nel SIC “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”

Direttive

Il P.I. provvederà a stabilire soluzioni volte alla tutela e conservazione dell’ambiente, prendendo come riferimento le misure riportate nell’Allegato B del D.G.R. n.2371 (“Misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del dpr n. 357/1997”) e adottando adeguati strumenti operativi di riqualificazione ambientale.

Il Comune di Villaverla (di concerto con gli altri enti interessati dal SIC/ZPS) promuove e incentiva campagne di studio e azioni gestionali all’interno del S.I.C./Z.P.S. e nelle aree ad esso limitrofe, in particolare:

- ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornati (in particolare aggiornamento della cartografia degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 presenti nel S.I.C./Z.P.S.; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario);
- misure di conservazione che mirino alla tutela e al monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento delle specie di uccelli dell’Allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE;
- misure di controllo e di limitazione delle attività che possano incidere sull’integrità ecologica dell’ecosistema ripario;
- processi necessari per attivare lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

Il Comune di Villaverla, recependo la normativa Comunitaria (92/43/CEE) e le indicazioni dell'Allegato B del D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, configura per il S.I.C./Z.P.S. "Bosco di Dueville" i seguenti obiettivi di conservazione:

- Tutela di *Rana latastei*.
- Tutela di *Cottus gobio*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*.
- Tutela dell'avifauna migratrice e nidificante.
- Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.
- Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito.
- Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il mantenimento della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva.
- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentic, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione.
- Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e regolamentazione delle attività antropiche.
- Conservazione degli habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 7210 "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinia caerulea*)", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile".
- Conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora.
- Mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.

Per le aree S.I.C. di cui sopra il Comune promuove interventi e linee gestionali da sviluppare ulteriormente in sede di P.I. in particolare:

- la predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondate sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat presenti;
- la predisposizione di interventi di mantenimento e rinnovazione del bosco ripario (ceduazione controllata) lungo le rive dei corsi d'acqua e negli ambiti di risorgiva rientranti nel territorio comunale da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico;
- la realizzazione di programmi di gestione delle altre tipologie di habitat di specie tra cui le fasce di canneto individuate lungo gli ambiti ripari e nelle aree umide interne;
- l'approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- la riduzione della frammentazione del paesaggio e l'incremento della sua connettività attraverso la tutela e lo sviluppo della rete ecologica a scala locale;
- l'incentivazione delle pratiche agronomiche eco-compatibili;
- la mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture lineari stradali ed elettriche (installazione di dissuasori visivi per l'avifauna lungo i principali elettrodotti);
- la complessificazione del paesaggio agrario attraverso il mantenimento e l'impianto delle siepi agrarie contermini ai terreni agricoli e la conservazione delle aree *buffer* e dei corridoi ecologici primari e secondari (Art. 42 NT "Rete Ecologica Locale").

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, l'area individuata come S.I.C./Z.P.S. IT3220013 "Bosco di Dueville" rientrando completamente all'interno del S.I.C. IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 - "Guida metodologica

per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".

2. Per quanto riguarda la verifica di compatibilità di piani o progettazioni all'interno o in prossimità del SIC/.PS in grado, anche potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esse, si prescrive che tutti gli interventi ammessi siano soggetti a quanto previsto dalla suddetta Guida Metodologica, onde salvaguardare le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, nonché a quanto previsto dalla Relazione di Incidenza Ambientale allegata al PAT e redatta ai sensi della DGR 3173/2006 e approvata dalla competente Autorità regionale
3. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento localizzato all'interno del SIC/ZPS, dovrà contenere Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE".
4. I criteri e gli indirizzi per l'individuazione dei Piani, Progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza faranno riferimento ai disposti della DGRV. n. 3173/2006, Allegato A *"Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"*. Sulla base di tale guida e di attenta analisi dei piani e dei progetti previsti nelle aree localizzate esternamente al S.I.C./Z.P.S., sarà il Comune a stabilire l'obbligatorietà o meno della presentazione della Relazione di Incidenza Ambientale.
5. All'interno del S.I.C./Z.P.S. e nelle aree ad esso contigue, in occasione dell'esecuzione di ogni singolo intervento, dovrà essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. Inoltre, in fase di esecuzione delle opere, al fine di non determinare possibili effetti di disturbo, perturbazioni e/o alterazioni, si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:
 - a. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
 - b. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore;
 - c. durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
 - d. sarà vietato, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del P.A.T., asportare specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione e passaggio per la fauna selvatica;
 - e. dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;
 - f. dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
 - g. i tempi di esecuzione dei lavori all'interno o in vicinanza dell'area S.I.C./Z.P.S. dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
 - h. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone.
6. L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti del S.I.C. già individuati dal PAT, comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PAT, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.

CAPO III – TUTELE

Art. 15 Centri storici

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

I **Centri storici**, confermando l'indicazione del PTCP (art. 42 del PTCP), sono classificati:

a) di notevole importanza i centri storici che conservano in larga parte il tessuto storico urbano ed architettonico e presentano emergenze storico – artistiche di particolare rilevanza:

- Villaverla

b) di grandi interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico:

- Novaledo

Direttive

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e dei nuclei storici rurali e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 49 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici, le azioni volte a:

- tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica;
- tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico;
- attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti;
- disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;
- prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42 / 2004;
- disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
- individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si goda dello spettacolo di tali bellezze;
- favorire la creazione di parcheggi privati interrati per liberare dalla sosta gli spazi pertinenziali privati e pubblici;
- previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

Prescrizioni e Vincoli

Sino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti in conformità con le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui al successivo art. 49.

Art. 16 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, comma 4

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Vi sono compresi gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "*Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto*", nonché gli altri edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale e relativo eventuale contesto figurativo.

Gli edifici indicati dal PAT sono i seguenti:

Ville Venete di particolare interesse provinciale (art. 46 del PTCP)

- o Villa Ghellini, Guidolini, Calvi Giara, Da Schio, Dall'Olmo

Ville Venete di interesse provinciale (art. 45 del PTCP)

- o Villa Pesavento, Munarini
- o Villa Verlato, Dalla Negra, Trevisan, Fracasso
- o Casa Feriani, detta "Ca' Roversa"
- o Villa Fracasso
- o Villa Verlato, Dalla Negra, Dianin, Putin
- o Villa Da Porto, Martinengo Dalle Palle, Spiller
- o Villa Celegoni, Chilesotti, Marzotto, Celegoni, Maddalena, detta "del Braglio"
- o Casa Fabbris
- o Villa Da Porto, Clementi, Rossi
- o Villa Verlato, Pisani, Filippi-Maistrello-Pisani, Maistrello-Pisani
- o Villa Ghellini, Arnaldi, Filippi
- o Villa Milani, Ghellini, Saraceno, Nievo, Bonin Longare, Mantiero, Tonin
- o Casa Ghellini, Munarini
- o Casa Arnaldi, Pauletto-Vicino, Vicino

Altri edifici tutelati (edifici neri)

- o Edificio contiguo a Palazzo Verlato
- o Chiesa parrocchiale di Villaverla (S. Domenico)
- o Chiesa parrocchiale di Novoledo (S. Andrea)
- o Filanda Bicego
- o Mulino, loc. Molino
- o Fornace Trevisan (fornace, ciminiera, frontone)
- o Quartiere operaio via Martinengo

Edifici già puntualmente disciplinati da verificare in sede di PI (edifici grigi)

Si riconoscono in tavola 4 anche altri edifici meritevoli di particolare attenzione (prevalentemente di natura rurale), la cui tutela è demandata al P.I. (edifici grigi)

Direttive

Le *Ville Venete e gli edifici individuati dal P.A.T (edifici neri)* sono assoggettati a grado di tutela n. 1 o 2.

Il piano degli interventi (P.I.) può integrare l'elenco degli edifici con valore monumentale o testimoniale attribuendo a ciascun manufatto il grado di protezione tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo articolo 49 e il corrispondente intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004, nonché precisa le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela.

Per gli altri *Edifici già puntualmente disciplinati (edifici grigi)* il PI procederà all'aggiornamento della schedatura vigente al fine di favorire il riuso e la ricomposizione dei volumi nel rispetto delle caratteristiche originarie qualora riconosciute meritevoli di tutela.

Per le Ville Venete di interesse provinciale valgono le direttive e prescrizioni degli art. 44, 45, 46, 47, 48 del PTCP.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive sugli edifici tutelati, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

Si recepiscono le prescrizioni del PTCP: *“gli interventi relativi a Ville Venete di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:*

I. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;

II. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;

III. la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario”.

Art. 17 Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Sono individuate le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale.

Il PAT riconosce le seguenti pertinenze scoperte di complessi di rilevanza architettonica:

- o *Parco di Villa Ghellini,*
- o *Pertinenza scoperta di Villa Da Porto, Martinengo Dalle Palle, Spiller*
- o *Pertinenza scoperta di Villa Da Porto, Clementi, Rossi*
- o *Parco di via Martinengo*
- o *Pertinenza scoperta di Villa Verlato, Dalla Negra, Dianin, Putin*
- o *Pertinenza scoperta di Villa Milani, Ghellini, Saraceno, Nievo, Bonin Longare, Mantiero, Tonin*
- o *Corte di Villa Pesavento, Munarini*
- o *Corte di Villa Celegoni, Chilesotti, Marzotto, Celegoni, Maddalena, detta "del Braglio"*

Direttive

Il P.I. previa ricognizione ed eventuale integrazione delle pertinenze scoperte da tutelare, precisa gli interventi ammissibili finalizzati a:

- ripristinare l'integrità figurativa originaria con rimozione degli elementi detrattori;
- contenere i movimenti terra;
- tutelare le essenze arboree di pregio;
- disciplinare la realizzazione di eventuali manufatti interrati;
- limitatamente agli ambiti non in connessione paesaggistica e funzionale con i complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale, la disciplina per l'eventuale realizzazione dei volumi accessori.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati e pertinenze scoperte, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

Art. 18 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41

Rif. Cart.	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto:

Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenti ai complessi monumentali, alle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico/paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Sono contesti figurativi indicati dal PAT in recepimento del PTCP i seguenti contesti:

Contesti figurativi delle ville venete di particolare interesse provinciale (art. 46 del PTCP)

Nome Villa	PTCP Codice villa	PTCP NTA
Villa Ghellini, Porto, Brazzale detta Ca' Ghellina (in Comune di Thiene)	VI 538	All. A, scheda 78
Villa Ghellini	VI 640	All. A, scheda 95

Il PAT riporta, per le ville venete di particolare interesse provinciale i contesti figurativi individuati dal PTCP. Tale individuazione potrà essere modificata secondo le direttive dell'art. 46 del PTCP (supportata da uno studio storico atto a dimostrare che sia garantita la tutela delle ville e relativi contesti) attraverso un accordo con la Provincia ai sensi dell'art. 46 del PTCP.

Per le altre ville venete di interesse provinciale (esterne dal tessuto insediativo consolidato) il riconoscimento dell'eventuale contesto figurativo sarà definito in adeguamento al PTCP, secondo gli indirizzi dell'art. 45 del PTCP.

Direttive

Il P.I. definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi, potendone prevedere anche l'uso pubblico, garantendo:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e circostante;
- le modalità per eventuali interventi di integrazione edilizia, che dovranno essere puntualmente disciplinati tramite specifica schedatura.

Il P.I. deve in ogni caso escludere gli interventi edilizi che possono compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da verificarsi con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati legittimi, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia originaria, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.

Le capacità edificatorie consentite dall'art 44 della L.r. 11/2004 per gli imprenditori agricoli dovranno comunque garantire la tutela del contesto figurativo (coni visuali, prospettive, integrità del contesto...) ed essere realizzate in ambiti limitrofi al nucleo aziendale e alle aree consolidate esistenti.

Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo quali:

- le cartellonistiche pubblicitarie;
- impianti tecnologici fuori terra (tralici, cabine...);
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...).

Il P.I. preciserà inoltre le misure finalizzate a:

- favorire l'attivazione del credito edilizio per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo e la visione d'insieme sia indicati dal PAT sia individuati dal P.I.;
- vietare smembramenti e comunque separazione tra le aree verdi, gli edifici e il contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

Il P.I. darà inoltre attuazione alle direttive degli art. 44, 45, 46, 47, 48 del PTCP.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I., nell'ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato fuori terra e l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile ecc.) che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle competenti autorità e in prossimità di altre infrastrutture preesistenti al fine di evitarne la dispersione sul territorio.

Si richiamo le prescrizioni degli art. 45 e 46 del PTCP.

Art. 19 Coni Visuali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi pedonali, ecc.) e in adeguamento ai coni visuali definiti sui contesti figurativi dal PTCP.

Direttive

Il P.I., recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori (anche predisponendo apposite schede di dettaglio). Gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia che si frappongano tra il punto di ripresa del cono visuale e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente valutati in riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico considerato almeno entro un ragionevole intorno dal punto di osservazione (indicativamente di 50m per i punti dominanti singoli e 100m per elementi lineari – sentieri, strade...).

Il PI verifica le possibili interferenze di precedenti capacità edificatorie al fine di una migliore riorganizzazione di tutela dell'area (anche con l'applicazione del credito edilizio).

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal P.A.T. sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.
- fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.

CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA'

Art. 20 Invarianti di natura geologica, idrogeologica e idraulica

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le seguenti invarianti di natura geologica, idrogeologica ed idraulica.

Elementi puntuali:
o risorgive

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *per le risorgive:* va garantita la tutela delle risorgive in attuazione dell'art. 36 del PTCP e in applicazione delle direttive del PAT (art. 10 fasce di rispetto e art. 23 invarianti ambientali).

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto, salvo non siano espressamente autorizzate dalle competenti autorità.

Art. 21 Invarianti di natura architettonica e storico-testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40;
L. 78/2001 Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, art.1,2;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi indicati nella TAV 2 e nella matrice B0204 del Quadro conoscitivo.

Elementi areali:

- o tipo 01: contesti figurativi e pertinenze scoperte

Elementi puntuali:

- o tipo 01: edifici vincolati per legge

▪ Villa Martinengo	Decreto 6 luglio 1979
▪ Casa Maistrello	Decreto 14 dicembre 1963
▪ Villa Verlato e Oratorio di villa Verlato	Decreto 15 dicembre 1952
▪ Casa Fabris	Decreto 13 agosto 1971
▪ Villa Da Porto Clementi	Decreto 09 luglio 1926
▪ Villa Ghellini-Mantiero	Decreto 01 dicembre 1986
▪ Complesso di Villa Ghellini-Mantiero	Decreto 07 luglio 1987
▪ Villa Ghellini, Guidolin ora Dall'Olmo	Decreto 07 marzo 1960
▪ Edificio contiguo a Palazzo Verlato	Decreto 06 novembre 1985
- o tipo 02: ville venete
 - Villa Celegoni, Chilesotti, Marzotto, Celegoni, Maddalena, detta "del Braglio"
 - Casa Feriani, Comune di Padova, detta "Ca' Roversa"
 - Villa Pesavento, Munarini
 - Casa Fabris
 - Villa Da Porto, Clementi, Rossi
 - Villa Da Porto, Martinengo Dalle Palle, Spiller
 - Casa Arnaldi, Pauletto - Vicino, Vicino
 - Villa Milani, Ghellini, Saraceno, Nievo, Bonin Longare, Mantiero, Tonin
 - Villa Ghellini, Arnaldi, Filippi
 - Villa Fracasso
 - Villa Verlato, Pisani, Filippi - Maistrello - Pisani, SA.FA. Sas - Maistrello - Pisani
 - Villa Verlato, Dalla Negra, Trevisan, Casa del Fascio,
 - Villa Verlato, Dalla Negra, Dianin, Putin
 - Villa Ghellini, Guidolini, Calvi Giara, Da Schio, Dall'Olmo, Comune di Villaverla - Dall'Olmo
 - Casa Ghellini, Munarini
- o tipo 03: altri edifici di valore architettonico o storico-testimoniale
 - Filanda Bicego
 - Mulino, loc. Molino
 - Fornace Trevisan (fornace, ciminiera, frontone)
 - Quartiere operaio via Martinengo

Elementi lineari:

- o tipo 01: rogge storiche
 - Scolo Trozzo Maran
 - Roggia Schio-Marano, Ramo San Rocco
 - Roggia Verlato, Ramo Spiller, Canale scolmatore, Ramo San Simeone, Ramo del Bosco
 - Roggia dei Pra' Novei e scolmatore Rozzola

- Roggia Verlata ramo Ca' Magre, Ramo Latteria, Ramo via Ronchi
- Roggia Franzana
- Roggia Monza Ovest
- Roggia della strada morta
- Roggia Fontanone

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *Contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare:* va garantita la tutela del contesto in conformità con quanto già indicato agli art. 17 e 18.
- *Edifici vincolati per legge e ville venete, altri edifici di valore architettonico o storico testimoniale (tipo 01,02,03):* va garantita la tutela e la valorizzazione in conformità a quanto già indicato all'art. 16; le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili con la preminente tutela del bene.
- *Elementi storici minori (molini, capitelli, fontane, lavatoi, forni):* il P.I. predispone il censimento dei manufatti storici minori e detta la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative.
- *Edifici lineari, rogge storiche:* va garantita (o ripristinata ove possibile) la naturalità delle rive con ricostituzione delle alberate; nell'attraversamento urbano andrà favorita la valorizzazione degli elementi architettonici originari (murature arginali, ponticelli, attraversamenti ecc.); lungo tutto il percorso dovranno essere censite e tutelate le opere idrauliche anche minori (briglie, caditoie, paratie, chiuse e derivazioni) e i relativi collegamenti con gli originari edifici produttivi (molini, ecc.)

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/94.

Art. 22 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, L.R. 52/1978 Legge forestale regionale

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte integro, il sistema idraulico che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità ambientale.

Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, paesaggistica) risulta rilevante la componente dovuta all'intervento antropico.

Si tratta dei seguenti elementi:

elementi areali:

- o tipo 01: aree di pregio paesaggistico
 - aree agricole nord-ovest (agro centuriato)
 - aree agricole sud-est

elementi lineari – corsi d'acqua principali

- o torrente Timonchio
- o torrente Rostone
- o torrente Igna
- o torrente Roggia Verlata
- o fiume Bacchiglioncello

elementi puntuali:

- o grande albero PTCP: gelso "boschetto" vicino a Ca' Marenda

Direttive

Per gli elementi areali il PI prevede:

- salvaguarda l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica;
- analizza in maggior dettaglio gli elementi naturali o antropici che caratterizzano le invarianti paesaggistiche dettando puntuali direttive e prescrizioni;
- mantiene pratiche agronomiche tradizionali e i relativi sistemi irrigui che caratterizzano l'ambito rurale esistente al fine di conservare la complessità paesaggistica;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali.
- al fine della salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'edilizia rurale presenti in tali zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, e comunque sempre nel rispetto dell'art. 40, 41 delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Per gli elementi lineari il PI promuove le seguenti azioni:

- mantenimento ed incremento degli elementi vegetazionali singoli o associati presenti nelle fasce attigue ai corsi d'acqua finalizzati al miglioramento paesaggistico e al consolidamento delle arginature;
- conservazione dell'integrità del corso d'acqua e della relativa funzionalità idraulica;
- la manutenzione e le opere per la difesa idrogeologica sono sempre consentite,

- privilegiando interventi rivolti all'ingegneria naturalistica;
- promuove la fruizione dell'area attivando percorsi ciclo-pedonali finalizzati al miglioramento dell'accessibilità dei coni visuali di particolare pregio paesaggistico, e prevedendo la sistemazione di strutture e arredo per garantire una migliore funzionalità turistico-ricreativa;

Per gli elementi puntuali (grandi alberi), ai sensi dell'art. 57 del PTCP, il comune detta misure specifiche per la tutela e la conservazione dei grandi alberi dell'elenco di cui all'allegato C alle norme del PTCP "Sistema dei grandi alberi", vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione e all'alterazione negativa del bene protetto.

Per gli elementi lineari vale quanto previsto dalle norme previste per la servitù idraulica RD 368/1904 e Rd 523/1904, e dal vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e le zone di tutela di cui all'art.41 del LR n. 11/2004

Art. 23 Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e riserve di biodiversità), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale", è prevalente la connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, idrogeologica) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio.

elementi areali:

- o tipo 01: aree agricole sud-est (Boschetto/Bosco)

elementi puntuali:

- o tipo 01: risorgive

Le risorgive derivano dall'affioramento in superficie della falda freatica e costituiscono uno dei caratteri ambientali più tipici della Pianura Padana; esse sono, ad un tempo, biotopi di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche importanti.

Direttive

Per gli elementi puntuali il P.I., sulla base delle previsioni del PAT, provvederà a normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare presso le risorgive sia come invarianti puntuali di natura ambientale sia di natura geologica, idrogeologica e idraulica.

In particolare il PI :

- censisce e tutela le risorgive in concerto con la Provincia di Vicenza e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, classificandole e analizzando il loro stato qualitativo, biologico, idrogeologico ed ecologico;
- prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- promuove progetti educativo-ricreativi basati su itinerari naturalisti e didattici attraverso alcune delle risorgive più caratteristiche del territorio comunale in sinergia con le iniziative di rango provinciale, anche al fine di dare adeguata protezione a quelle zone "strategiche" da un punto di vista naturalistico ed ambientale quali i S.I.C..

Per l'elementi areale, il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità ambientale e rurale che è alla base della sua specificità:

- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Il singolo Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole del Comune, sentita la Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/'94.

Art. 24 Invarianti di natura agronomico-produttiva

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il PAT individua le seguenti aree rurali di interesse agronomico caratterizzate da una elevata produttività ed integrità fondiaria, coltivata largamente a seminativo con elevata presenza di siepi interpoderali. L'area è caratterizzata da un'agricoltura di tipo intensivo-convenzionale e da metodi irrigui con pluvirrigazione.

elementi areali:

- o tipo 01: ambiti ad elevata integrità fondiaria
 - aree agricole nord-ovest
 - aree agricole nord (S. Simeone/Ca' Ghellina)
 - aree agricole sud-est (Igna/Binotta/Boschetto/Bosco)

Direttive

Il P.I. individua:

- gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, al fine di una valorizzazione della produzione agricola;
- gli ambiti sui quali limitare l'edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo le previsioni del P.A.T.;
- le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale.

Inoltre il PI:

- salvaguarda l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica;
- al fine della salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'edilizia rurale presenti in tali zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, e comunque sempre nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Per le aree agricole sud-est (Igna/Bigotta/Boschetto/Bosco) le arature devono mantenersi ad una quota dal piano campagna che non intacchi eventuali strutture o reperti archeologici.

Prescrizioni e vincoli

Nell'ambito di cui al presente articolo, ai fini della salvaguardia dell'assetto agrario e dell'integrità fondiaria presenti, gli interventi edilizi sono consentiti ai sensi degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 20 delle presenti Norme. In particolare la nuova edificabilità è consentita nel rispetto delle norme suddette preferenzialmente se collocata prossima o in adiacenza ai fabbricati esistenti, all'interno dell'ambito aziendale, salvaguardando pertanto il territorio agricolo altamente produttivo. In deroga alle suddette prescrizioni, è fatto salvo quanto previsto dal PAT nella Tavola 4, in particolare relativamente:

- alle aree di edificazione diffuse di cui all'art. 37 delle NT;
- agli interventi, sempre nel rispetto delle caratteristiche edilizie di cui all'art.49, derivanti dalle Azioni di riqualificazione e riconversione indicate dal PAT e/o dal successivo PI di cui all'art. 35, 38 delle presenti norme;
- gli interventi per gli edifici esistenti;
- vale altresì quanto disposto dall'art. 16 delle presenti norme per gli altri edifici con valore storico – ambientale.

CAPO V – FRAGILITA'

Art. 25 Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

La Carta delle fragilità descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo. Tutte queste situazioni sono state raggruppate e classificate nella "Carta delle fragilità" secondo criteri geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici che determinano l'individuazione cartografica della compatibilità geologica e delle aree soggette a dissesto idrogeologico.

La Carta delle Fragilità contiene una suddivisione relativa alla "**Compatibilità geologica ai fini urbanistici**" in tre classi di terreni:

- aree non idonee
- aree idonee a condizione
- aree idonee

contraddistinte sulla base dei parametri litologici, geomorfologici, idrogeologici dettagliatamente descritti nelle cartografie del quadro conoscitivo e nella relazione geologica del P.A.T.

Il P.I. potrà meglio precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione di tali aree. I nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificano e implementano il quadro conoscitivo del PAT e la stessa Tav. 3 delle fragilità senza che ciò comporti variante al PAT.

Si richiamano, per quanto competenti, le N.T.A. del PAI e le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del Pat.

Direttive

In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti direttive a seconda della *compatibilità ai fini urbanistici*

1 - Aree idonee

Sono state valutate idonee le aree di pianura costituite da depositi alluvionali derivanti dalle deposizioni quaternarie a matrice prevalentemente ghiaioso sabbiosa. Si tratta di terreni stabili non soggetti a dissesto idrogeologico e falda freatica profonda.

In tali aree non c'è alcun limite all'edificabilità; l'indagine geotecnica è comunque indispensabile per verificare la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti; nel caso ci si raccomanda di attestarsi con le fondazioni in profondità su strati più favorevoli

2 - Aree idonee a condizione: **aree mediamente esposte al rischio geologico-idraulico**

In tali aree l'edificabilità è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e geotecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Norme tecniche D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni), finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti; tali indagini sono necessarie per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione, e realizzando le opportune verifiche di stabilità, ed indicando gli eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio; in tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze dell'indagine che hanno suddiviso il territorio nelle seguenti sottoclassi:

- **01 Idoneo a condizione: per bassa soggiacenza della falda.** Si tratta di aree in cui la falda si localizza ad una profondità < 3 metri da piano campagna e può interessare la realizzazione di interventi edilizi in sotterraneo. Tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nel P.I. mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnico estese all'area interessata dal P.A.T. con indagini dirette tali da valutare le prescrizioni da definire sia nella fase di interventi puntuali che estesi a grandi aree.

Per questa condizione le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei Permessi di Costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione idrogeologica-idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza; lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , e proporzionato alle caratteristiche dell'opera in progetto.

I singoli interventi edilizi dovranno contenere una adeguata relazione geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza; lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , e proporzionato alle caratteristiche dell'opera in progetto
- **02 idoneo a condizione: per possibile ristagno idrico.** Deriva dal deflusso difficoltoso della rete scolante in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e/o prolungati. Tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nel P.I. mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnico estese all'area interessata dal P.A.T. con indagini dirette tali da valutare le prescrizioni da definire sia nella fase di interventi puntuali che estesi a grandi aree.

I problemi sono in parte risolvibili con interventi specifici di manutenzione o di adeguamento della rete scolante, o adottando opportune specifiche modalità insediative; in tali aree il P.I. valuterà puntualmente, sulla base di analisi geologico – idrauliche o su ulteriori indicazioni del consorzio di bonifica e della Autorità di Bacino la loro eliminazione o una revisione della loro perimetrazione anche valutandole ad una scala di maggior dettaglio;

I singoli interventi edilizi dovranno contenere una adeguata relazione geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza; lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , e proporzionato alle caratteristiche dell'opera in progetto
- **03 idoneo a condizione: con possibili scadenti proprietà geotecniche:** si tratta di aree penalizzate dalla presenza nei primi metri di terreno di livelli litologici con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti con variazioni sia in senso laterale che in profondità; tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nel P.I. mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnico estese all'area interessata dal P.A.T. con indagini dirette tali da valutare le prescrizioni da definire sia nella fase di interventi puntuali che estesi a grandi aree.

I singoli interventi edilizi dovranno contenere una adeguata relazione geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza; lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni , e proporzionato alle caratteristiche dell'opera in progetto.
- **04 idoneo a condizione: aree caratterizzate da cave, ex cave di argilla e discariche:** Si tratta di aree di cava, ex cava e di discariche; l'apertura di cave o il proseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolata dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modifiche e integrazioni e dai prevalenti Piani di settore;

tale ambito costituisce a tutti gli effetti un'area degradata e corrisponde all'interesse pubblico provvedere al ripristino della medesima nei modi e nelle forme consentite dalla legge; destinazioni di zona e modalità di intervento per il ripristino ambientale: le zone individuate sono riservate principalmente all'agricoltura; sono consentite anche opere ed impianti di interesse pubblico e, a cava esaurita, opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo e/o di recupero e valorizzazione ambientale; il P.I. aggiorna il censimento delle cave attive e non attive e ne recepisce il perimetro.

Considerando che tali cave abbiano ridotto lo spessore di protezione naturale di argilla che proteggeva gli acquiferi sotterranei, si ritiene indispensabile che le attività proposte in tali ambiti tengano conto di tale vulnerabilità e venga prodotta una adeguata relazione tecnica idrogeologica che valuti l'impatto sugli acquiferi sotterranei.

3 - Aree non idonee: aree molto esposte al rischio geologico – idraulico

La nuova edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione a causa del rischio esondazione, per soggiacenza della falda < 3 metri e per la presenza di terreni di fondazione con caratteristiche scadenti proprietà geotecniche.

In particolare in tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino eccessive variazioni di sedime;
- gli interventi di ampliamento di edifici per abitazione esistenti, compresi quelli previsti all'art. 44, comma 4, lett. a) della L.R. 11/04 e.s.m.e.i., purché in aderenza al fabbricato esistente e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme;

In ogni caso i progetti per tali interventi dovranno sempre essere accompagnati da relazioni tecniche professionali che attestino la situazione di rischio e individuino gli interventi preventivi necessari per la stabilizzazione e la mitigazione.

Direttive generali

Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alle normative vigenti.

Il P.I. potrà precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione delle aree contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, così come individuate dal P.A.T.; nell'eventualità testé citata i nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificheranno e implementeranno il Q.C. del P.A.T. e la stessa Tav. 3 senza che ciò comporti variante al PAT; in ogni caso, prevarrà lo strumento pianificatorio a scala maggiore; i dati relativi all'individuazione delle eventuali aree di influenza degli elementi considerati, e l'acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, dovranno essere trasmessi, in formato shape file, all'Amministrazione Provinciale e Regionale che provvederà ad inserirlo nella propria banca dati.

Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa - V.C.I. in merito che analizza le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché individua idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo.

Prescrizioni

Le istanze per l'approvazione dei P.U.A. e le varianti a quelli vigenti, ricadenti nelle aree sopra individuate, dovranno contenere, in funzione della tipologia di rischio, dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito, uno studio di compatibilità geologico-

ambientale, comprendente:

- cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala da 1 : 2.000 a 1 : 5.000;
- indagini geomeccaniche, geotecniche, idrogeologiche;
- indicazione di eventuali opere di salvaguardia.

In sede di rilascio e/o esame dei titoli abilitanti alla realizzazione di opere edilizie, per interventi non inseriti in piani redatti ai sensi del presente articolo, detti interventi dovranno essere subordinati ad uno studio completo di fattibilità, comprendente cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala adeguata all'opera da realizzare (da 1 : 2.000 a 1 : 5.000), indagini geomeccaniche, geotecniche e idrogeologiche sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.

Le prescrizioni di cui sopra sono valide anche e soprattutto in caso di manifestazione di nuovi elementi di criticità.

Art. 26 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, ovvero soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini effettuate dal P.T.C.P. (apparato conoscitivo), dai Consorzi di Bonifica, dalla Protezione Civile provinciale, da informazioni fornite dal Comune; data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio-lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.

La carta della fragilità perimetrate le zone interessate a "Aree soggette a **dissesto idrogeologico**" secondo la seguente criticità:

- *area esondabile o a ristagno idrico*

Direttive

In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti direttive a seconda del dissesto indicato:

1 - Area esondabile o a ristagno idrico

Direttive:

Il P.I., in armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino, provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione.

Il P.I. recepisce, integra e dettaglia i disposti di cui al presente articolo relativamente Tutela idraulica; e rispetta le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica

Prescrizioni:

a) Interventi di trasformazione dell'uso del suolo

- Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati;
- Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.

b) Opere di mitigazione idraulica

Gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T. In ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto:

- alla tipologia ed entità dell'intervento;
- all'obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.

Indicativamente, le opere di mitigazione idraulica possono consistere in:

Nelle aree esondabili e a periodico ristagno idrico del P.I., in tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme di salvaguardia dal rischio idrogeologico:

- a) Le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;
- b) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolli, al fine di ritardarne la velocità di deflusso;
- c) Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D. Leg.vo 152/06, per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione;
- d) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente;
- e) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) per la raccolta delle acque piovane (bacino di laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo;
- f) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi grandi diametri;
- g) le tubazioni in cls o ca a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, nel caso in cui presentino pendenze inferiori allo 0.5%, dovranno essere obbligatoriamente posate su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità per evitare cedimenti delle stesse;
- h) valutare l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

Il P.I. disciplina le aree in oggetto in coerenza con le disposizioni di seguito elencate:

- salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- mantenimento, per i fossati, scolli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi;
- divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;
- eventuali ponticelli, tombinamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- rivestire imbocco e sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e le immissioni di tubazioni in fossi naturali con massi cementati o cemento armato: questo per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti deve avvenire in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari;
- negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante, e comunque non inferiore ai 30cm;

- negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso ai garages, inoltre bocche di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;
- per le aree a difficoltà drenaggio, in particolare, salvaguardia/ripristino delle condizioni di:
- funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate);
- accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Il P.I. sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del consorzio di bonifica e della Autorità di Bacino, si potrà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I.

Il PI valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il PI valuta anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli ATO.

Il primo PI, sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del consorzio di bonifica e della Autorità di Bacino, potrà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al PI.

Il P.I. provvederà per le zone a rischio idraulico a precisare ulteriormente la loro perimetrazione e classificazione, oltre a definire gli interventi per la loro messa in sicurezza.

Prescrizioni

Nelle aree soggette a rischio idraulico sono ammessi gli interventi già previsti dal vigente PRG e confermati dal PAT nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti (Genio Civile).

Art. 27 Aree agro-ambientali fragili

Rif. Legislativo: Direttiva 91/676/CEE, L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, D.G.R. n. 2439 del 07/08/2007 D.G.R. n. 2495 del 07/08/2006

Rif. Cartografia	Tav. 3	Carta delle Fragilità
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

Si tratta di aree agro-ambientalmente fragili in quanto il territorio agricolo presentano falda freatica affiorante e pertanto risultano essere sensibili alla pratica della fertilizzazione, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari.

La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali per regolamentare tale fenomeno al fine di salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui.

La Regione Veneto recependo la normativa comunitaria e nazionale ha individuato le "Zone Vulnerabili da Nitrati" di origine agricola (ZVN)" al fine di proteggere e risanare tali ambiti dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.

L'area individuata dal presente articolo evidenzia delle caratteristiche ambientali analoghe alle Zone Vulnerabili per cui è necessaria la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, come previsto per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Direttive

Il Comune di Villaverla (di concerto con gli altri enti interessati AVEPA, Consorzio di Bonifica, Acquedotto) promuove e incentiva campagne di studio e azioni gestionali all'interno dell'area ambientalmente fragile, in particolare:

- ricerche scientifiche e acquisizioni di dati (aggiornamento della qualità delle acque, studi sulle fasce tampone e fabbisogni di N delle colture);
- programmi d'azione, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti

Per le aree di cui sopra il Comune in sede di P.I. prevede azioni per:

- far conoscere alle aziende situate in tale area le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue, e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione divulgativa;
- attuare sistemi di avvicendamento colturale nella gestione del terreno conformemente al Codice delle Buone Pratiche Agricole al fine di contenere la dispersione dei nutrienti in acque superficiali e profonde;
- individuare strategie per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

L'imposizione di puntuali vincoli è rimandata alla conclusione dello studio dell'ISPRA e alla conseguente rivisitazione delle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN) da parte della Regione.

TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

CAPO I – DIMENSIONAMENTO

Art. 28 Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
	Tav. 4a	<i>Carta della delimitazione degli ATO</i>
Rif. NTA	Allegato A alle NT (Ambiti Territoriali Omogenei e Dimensionamento)	

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

N. Ato	Denominazione	Tipologia
ATO n. 1	Villaverla	residenziale
ATO n. 2	Novoledo	residenziale
ATO n. 3	Polo produttivo Capiterlina	produttivo
ATO n. 4	Aree agricole nord-ovest	agricolo
ATO n. 5	Aree agricole nord-est	agricolo
ATO n. 6	Bosco di Novoledo	agricolo

Per ciascun ATO, il P.A.T. ha assegnato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione come specificato nell'allegato A - "Ambiti Territoriali Omogenei"; ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro alle A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S.

Art. 29 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 1; art. 50 comma 1

Rif. Cartografia	<i>Analisi agronomica e paesaggistica</i>
-------------------------	---

Contenuto

Il P.A.T. ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non superiore a mq **128.182** calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R.11/2004, art. 50, comma 1, lettera c) e come computato analiticamente nella Tavola della SAU allegata all'Analisi agronomico-ambientale.

Dalle quantità di SAU trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, così come definite dall'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03.

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente, qualora le modalità di calcolo siano attuabili con metodologie non discrezionali.

Comune	VILLAVERLA
Zona altimetrica	Pianura
SAU (ha)	1.095,57
ST (ha)	1.570,71
SAU/ST (> 61.30%)	69,75%
Percentuale SAU trasformabile	1,30%
SAU trasformabile (ha)	14,24
SAU trasformabile (mq)	142.424

$$\begin{aligned} \text{SAU trasformabile totale} &= \text{Sup. trasformabile} - 10\% \\ &= 142.424 \text{ mq} - 14.242 \text{ mq} = \mathbf{128.182 \text{ mq}} \end{aligned}$$

Direttive

Il P.I. predispone un apposito registro di controllo della SAU trasformata, nel rispetto dei seguenti principi:

- le variazioni della SAU registrate sono quelle che interessano la SAU individuata nella tavola della SAU dell'Analisi agronomico-ambientale;
- la conferma delle previsioni ricadenti in ZTO di PRG diverse dalle ZTO E del PRG previgente, comprese eventuali varianti in corso di approvazione che risultino coerenti con il P.A.T., non comporta variazione della SAU;
- la conversione in SAU con classificazione agricola di un'area avente diversa destinazione, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analogha superficie, nel rispetto della disciplina di Piano;
- l'abbandono di terreni coltivati indicati nella tavola citata non determina automatico aumento della SAU trasformabile.

Art. 30 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 31
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
	Tav. 4a	<i>Carta della delimitazione degli ATO</i>

Contenuto

Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG):

a) residenziale:

413.285 mc comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico in contesti prevalentemente residenziali. Si assume che 3mc corrispondono a 1mq di superficie lorda di pavimento.

Il P.I. provvederà a soddisfare il fabbisogno residenziale preferibilmente con la seguente ripartizione, tenuto conto della correlazione tra la trasformazione/riconversione delle opere incongrue ed effettiva disponibilità alla loro trasformazione, e nel rispetto delle quantità complessivamente stabilite per ciascun ATO:

317.285 mc come capacità residua nelle aree di espansione del PRG e non ancora attuate (ancorché già convenzionate);

96.000 mc da ricavarsi in ambiti di riqualificazione e riconversione urbanistica, ambiti di trasformazione urbanistica, di completamento o di espansione, di edificazione diffusa comprese le potenzialità derivanti dall'applicazione dei crediti edilizi e della compensazione urbanistica.

b) produttivo in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico, così ripartito:

20.000 mq di ST per nuove attività produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti. Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal PAT, fino ad un r.c.f. del 60%. L'attuazione delle nuove espansioni produttive è subordinata alla verifica delle condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica previste dall'art. 67 delle NTA del PTCP nonché ai limiti di ampliamento indicati dagli art. 67 (aree produttive ampliabili) e art. 71 (aree produttive non ampliabili).

c) Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I. nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT precedentemente indicato.

Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti:

residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 220 mc) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 44 mq (o 30 mq/150mc). Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a :

- aree ed attrezzature per l'istruzione;
- aree per attrezzature di interesse comune;
- aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali qualora ne fosse garantita la fruibilità pubblica;
- aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico;

attività produttive: una dotazione a servizi (parcheggi almeno fino al 50% e verde o altre attrezzature di fruizione pubblica a servizio della zona) non inferiore al 10% della slp e comunque almeno il 10% della superficie fondiaria, eventualmente incrementata di una superficie da destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata dal PI in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal PAT per ciascun ATO;

attività commerciali, direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi (parcheggio almeno fino al 50% e verde) non sarà inferiore al 100% della slp;

attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 mq ogni 100 mq, garantendo in ogni caso un posto auto per ciascuna camera (c.fr LR 11/2004).

Il PI potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.r. 11/2004.

Direttive

Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- a) processo di formazione storica;
- b) morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- c) funzionale (destinazione d'uso prevalente).

Le ulteriori potenzialità edificatorie, suddivise per ciascuna ATO, saranno attribuite dal PI nel modo seguente:

Residenziale (R): comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio) e così articolata:

- crediti edilizi: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO ma può essere trasferita su altri ATO;
- riqualificazione: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riclassificazione: non può essere trasferita su altri ATO;
- nuova edificazione: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO.

Il P.I. determina la percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa da soddisfare attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 39 della L.R. 11/2004, da soddisfare all'interno delle zone residenziali o negli ambiti di cui all'art. 1, c. 258, 259 della L. 244/07.

Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati: non può essere trasferita su altri ATO.

Servizi (S): comprende la superficie da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Poichè la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del P.A.T., ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

Quando sono indicate più sigle, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti indicati dal PAT.

Per le nuove edificazioni e i cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti (ovvero che prevedano la variazione della dotazione degli standards), in sede di PUA dovranno essere previsti almeno gli standard primari (parcheggio, aree verdi e di riqualificazione urbana pubbliche o di uso pubblico) in misura almeno pari a:

- residenza: 9,5mq/150mc dei quali almeno 3,5mq/150mc da destinarsi a superficie netta degli stalli di sosta e almeno 3,0mq/150mc riservati a verde, gioco e sport;
- produttivo: 6% della superficie lorda di pavimento con un minimo del 10% della superficie della singola zona;
- commerciale – direzionale : 100% della superficie lorda di pavimento fatte salve specifiche disposizioni di legge;
- ricettivo turistico: 15mq ogni 100mc con un minimo di un posto auto ogni due posti letto, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di destinazioni d'uso miste, la dotazione di aree a servizi sarà quantificata in rapporto alle diverse destinazioni.

Nel caso di intervento edilizio diretto, anche tramite scheda puntuale, il PI determina la dotazione di standard da reperirsi e/o di possibile monetizzazione in relazione alla specifica dotazione, esistente o prevista, di zona.

Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza: la sottrazione della SAU ai fini del dimensionamento del Piano, riguarderà le sole superfici destinate a fruizione pubblica.

Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il P.I. adotterà il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di strumento urbanistico attuativo. Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:

- a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

Il P.I. per garantire un adeguato livello prestazionale dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, provvederà anche a definire una griglia di valutazione degli standard qualitativi degli stessi, al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, che qualitativo. Gli standards qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado

disoddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria.

Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standards di qualità che precedono, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

Nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti i criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, ai sensi all'art. 61 delle Norme del PTCP:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, già ammessi dal vigente PRG, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T., sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.U.A. salvo l'adeguamento ad eventuali diverse prescrizioni introdotte dal gestore della rete.

CAPO II – AZIONI STRATEGICHE

Art. 31 Ambiti di urbanizzazione consolidata e aree potenzialmente trasformabili

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Secondo la grafia della Tav. 4 del PAT, le destinazioni d'uso prevalenti sono:

- aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali con esclusione della grande struttura di vendita, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.
- aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se funzionalmente collegata all'attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.

Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.

Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata che ne determina pertanto il limite. Quando sono indicate destinazioni miste, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti di trasformazione indicati dal PAT.

Direttive

Nelle aree potenzialmente trasformabili, il P.I. preciserà le modalità di intervento nei limiti previsti per ciascun ATO e nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi art. 33, 34.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità. Nelle zone potenzialmente trasformabili gli interventi di trasformazione sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti.

Nelle zone residenziali dove sono consentiti interventi diretti di completamento, la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun ATO; l'altezza massima non potrà essere superiore ad un

piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun ATO.

Tali limiti possono essere superati ove il P.I. subordini la trasformazione a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che ne precisi dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali; in questo caso, l'intervento di trasformazione potrà interessare una superficie fondiaria, nel limite del 10%, anche esterna all'area di urbanizzazione consolidata.

Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, individua gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

Prescrizioni e vincoli

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG qualora compatibili con il PAT.

Art. 32 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 31

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti a scala comunale (o previsti di maggiore rilevanza, indicandoli con linea di sviluppo), considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo.

ATO n. 1

Villaverla

- Piazza Fornace e municipio
- Polo servizi via Giovanni XXIII, via card. Dalla Costa, via Martinengo
- Polo di Villa Ghellini
- Polo servizi di via Stadio

ATO n. 2

Novoledo

- Polo servizi area centrale di Novoledo

ATO n. 3

Area produttiva Capiterlina

- Aree a servizi del polo produttivo

ATO n. 6

Bosco di Novoledo

- Parco delle sorgenti del Bacchiglione

Direttive

I servizi e le attrezzature minori, sia nei capoluoghi, sia nei centri frazionali saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento. Il P.I. provvederà a disciplinare:

- o le funzioni da confermare;
- o le funzioni da trasferire;
- o le funzioni da trasformare;
- o i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Le direttrici di sviluppo indicate dal PAT con apposita simbologia (S) sono finalizzate ad attuare le strategie di Piano e a conseguire le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, sia di rango urbano che di quartiere o di vicinato.

Prescrizioni e vincoli

Fino l'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni dei PRG previgenti. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

- R = residenziale (e funzioni compatibili) oltre ai servizi (standard) per la residenza;
- P = produttivo, direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi -standard- per i settori)
- S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico);

Direttive

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti di trasformazione della SAU di cui all'art. 29.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
- b) riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale), all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
- c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- d) rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il PUA dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.

Art. 34 Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Direttive

Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali, produttive e delle attività ad esse connesse, quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, tutelate dal P.A.T., può prevedere contenute variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenzino l'opportunità di:

- riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili purché non in contrasto con il punto precedente;
- garantire una migliore organizzazione dell'insediamento, e comunque per una superficie non superiore al 10% di quella interessata dall'intervento.

Prescrizioni e vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente:

- trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole;
- opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e le opere pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale che regola le singole fattispecie. Sono altresì ammessi, sugli edifici esistenti, gli interventi ammessi dalla L.r. 11/2004 per le zone agricole

Art. 35 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Sono contesti urbanizzati che necessitano di interventi volti al miglioramento della qualità urbana all'interno del processo di riqualificazione del contesto insediativo di Villaverla o ambiti produttivi dove garantire un migliore inserimento ambientale-paesaggistico.

Sono interessati i seguenti ambiti:

a) riqualificazione del contesto insediativo

1. Villaverla – Asse via IV novembre, piazza Marconi, via card. Dalla Costa, piazza del popolo, SP 349
2. Villaverla – Area ex fornace Trevisan, via Verlato, via Giovanni XXIII
3. Novoledo – Asse via Palladio e SP 350

b) ambiti produttivi con miglioramento dell'inserimento ambientale-paesaggistico

4. Attività produttiva via Cantarana (Baer plast)
5. Attività produttiva via Bassi (Fraccaro spa)

Direttive

Il P.I. dovrà perseguire i seguenti obiettivi di riqualificazione e miglioramento, tenuto conto della specificità dei diversi contesti:

1) Villaverla – Asse via IV novembre, piazza Marconi, via card. Dalla Costa, piazza del popolo, SP 349

- Ridisegno del nodo di piazza del Popolo riducendo lo spazio riservato al transito veicolare (pur nel rispetto della necessaria sicurezza e funzionalità) per favorire l'ampliamento delle superfici pedonali e la percezione dell'unitarietà dello spazio creato dai fronti degli edifici monumentali;
- Riqualificazione dell'asse della SP 349 (da articolare per fasi temporali in funzione della realizzazione della sua variante indicata dal PTCP e confermata dal PAT) attraverso la ricalibrazione della carreggiata stradale per favorire la mobilità ciclopedonale e la sicurezza degli attraversamenti, il riordino delle intersezioni e degli accessi carrai, la valorizzazione dell'arredo urbano;
- Ridisegno del nodo di piazza Marconi attraverso la valorizzazione del sagrato della chiesa, completamento delle opere di arredo urbano e valorizzando la centralità del monumento evitando che si trasformi in una rotatoria stradale;
- Riqualificazione dell'asse via IV novembre ricalibrando la carreggiata stradale e rivedendo l'organizzazione della sosta a favore del maggior spazio pedonale; dovrà essere verificata la possibilità dell'apposizione di un filare alberato non escludendo il recupero della roggia una volta realizzata la gronda ovest come previsto dalla tavola 4 del PAT.

2) Villaverla – Area ex fornace Trevisan, via Verlato, via Giovanni XXIII

- Dovrà essere valorizzato l'incrocio tra via Verlato e via delle ciminiere rafforzando l'immagine dello slargo del supermercato (da ridisegnare come piazza) giustapponendo un manufatto marcante il territorio all'edificio storico "Fabris" in via S. Antonio al fine di connotare il percorso di via Verlato quale collegamento forte e non banale con il polo dei servizi;
- Valorizzazione degli elementi superstiti della fornace (frontone con timpano e ciminiera) che consenta di rafforzarne il collegamento con l'adiacente quartiere operaio;

- Rafforzare la funzione di viale urbano-commerciale di via delle ciminiere valorizzando gli scorci in corrispondenza dei varchi sulla cortina edilizia esistente e della vista della ciminiera e dei fronti delle case operaie;
- Riequilibrare la densità edilizia in funzione della conservazione dei rapporti planivolumetrici della città storica e della relazione con i manufatti di vecchio impianto.

3) Novoledo – Asse via Palladio e SP 50

- Con il completamento della variante alla SP 50 l'asse centrale di via Palladio dovrà assumere le caratteristiche di asse urbano attraverso: la ricalibrazione della carreggiata stradale per favorire la mobilità ciclopedonale e la sicurezza degli attraversamenti, il riordino delle intersezioni e degli accessi carrai, la valorizzazione dell'arredo urbano in particolare in connessione con il sagrato della chiesa, le aree sportive a nord e delle fronti dei fabbricati principali, omogeneizzazione delle recinzioni.
- Il PI favorirà l'insediamento di funzioni urbane (commerciale e terziario) per rafforzare l'immagine di centralità che via Palladio dovrà assumere attraverso l'applicazione degli strumenti del credito edilizio, della perequazione e della compensazione urbanistica.

4) Attività produttiva via Cantarana (Baer plast)

- Gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento igienico-sanitario previsto dalla legge, potranno essere attuati contemporaneamente ad opere di mitigazione comprendenti fasce verdi, alberature d'alto fusto e cespugli, architetture di terra volta a ridurre l'impatto paesaggistico e ambientale con particolare attenzione per i fronti nord ed ovest;

5) Attività produttiva via Bassi (Fraccaro spa)

- Gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento igienico-sanitario previsto dalla legge, potranno essere attuati contemporaneamente ad opere di mitigazione comprendenti fasce verdi, alberature d'alto fusto e cespugli, architetture di terra volta a ridurre l'impatto paesaggistico e ambientale con particolare attenzione al fronte prospettante la Pedemontana Veneta.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono ammessi unicamente gli interventi in applicazione della disciplina vigente.

Art. 36 Aree di riqualificazione e riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o scarsamente collegati alla rete infrastrutturale principale è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle direttive di cui all'art. 71 del PTCP.

Direttive

Le modalità di trasformazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione sono definite:

- con Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/'04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima;
- dal P.I. che con appositi criteri stabilirà quando l'intervento è ammissibile con intervento edilizio diretto (con o senza schedatura puntuale) o previo PUA, nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.

Di seguito sono riportate le direttive per gli interventi di trasformazione previsti nelle diverse aree:

1) Ambito Telitalia, via De Gasperi (già C2.6)

- modalità attuative: obbligo di strumento urbanistico attuativo unitario;
- destinazioni d'uso ammesse: residenza e funzioni compatibili;
- prima della riconversione, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, va favorita la realizzazione di appositi mitigazioni ambientali verso le aree residenziali adiacenti (pannelli fonoassorbenti, idonee recinzioni, mascherature vegetali, architetture di terra...) atte ad evitare l'aggravio degli impatti rispetto alla situazione esistente (Bilancio Ambientale Positivo);

2) Ambito Deroma, via F.Ili Faccin (già C2.12)

- modalità attuative: obbligo di strumento urbanistico attuativo unitario
- destinazioni d'uso ammesse: residenza e funzioni compatibili;
- dovrà essere posta particolare cura alla riqualificazione di via F.Ili Faccin attraverso la sua riconduzione alle sezioni di legge, completamento del marciapiede con eventuale affiancamento di pista ciclabile e filare alberato;
- riequilibrare la densità edilizia in funzione della conservazione dei rapporti planivolumetrici delle aree residenziali limitrofe..

3) Ambito Tubettificio G.B.P., via F.Ili Faccin

- modalità attuative: progetto unitario convenzionato esteso all'intero ambito;
- destinazioni d'uso ammesse: residenza e funzioni compatibili;
- deve essere attentamente valutata la compatibilità delle funzioni insediande nel rispetto del principio di precauzione rispetto all'inquinamento elettromagnetico;

4) Ambito Edilizia Maddalena, via Roma (già D2.2)

- modalità attuative: intervento diretto convenzionato;
- destinazioni d'uso ammesse: prevalentemente di tipo commerciale/direzionale con possibile integrazione residenziale; possono essere anche attività produttive purché compatibili con le funzioni prevalenti;
- messa in sicurezza dell'accesso alla SP 349;

5) Ambito Selvatico, via Roma (già D2.3)

- modalità attuative: intervento diretto convenzionato;
- destinazioni d'uso ammesse: prevalentemente di tipo commerciale/direzionale con possibile integrazione residenziale; possono essere anche attività produttive purchè compatibili con le funzioni prevalenti;
- messa in sicurezza dell'accesso alla SP 349;

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell' approvazione del P.I. adeguato alle direttive prima enunciate, e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi :

- interventi nei limiti di cui alla lett. d), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, con possibile aumento di volume unicamente in conseguenza all'adeguamento igienico-sanitario richiesto dalle vigenti disposizione di legge;
- l'approvazione di P.U.A. o di Piani Integrati di cui alla lett. f), comma 1, art. 19, L.R. 11/2004, nel rispetto delle direttive prima enunciate.

Art. 37 Ambiti di edificazione diffusa

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 43, 44

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale, caratterizzate da:

- consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
- compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità...) spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;
- frequente presenza di manufatti di vecchio impianto;
- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

Direttive

Per ciascun ambito di edificazione diffusa e nucleo storico rurale indicato dal PAT, il P.I. precisa l'esatta delimitazione in conseguenza alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche secondo i seguenti criteri:

- o riconoscibilità dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi culturali, ecc.) dell'insediamento rispetto al territorio circostante;
- o identificazione della viabilità di accesso comune e degli spazi pubblici funzionalmente collegati all'insediamento;
- o ricognizione ed eventuale conferma delle potenzialità edificatorie già acquisite;
- o compatibilità con la tavola delle fragilità (aree non idonee, frane e aree PAI);
- o elementi riconoscibili dell'originario impianto insediativo per quanto riguarda i nuclei storici rurali.

All'interno dei perimetri individuati dal PI in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle modalità precisate nell'art. 45;
- b) va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei volumi pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- c) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento di cui all'art. 46;
- d) nei nuclei storici rurali dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità delle aree pertinenziali storicamente connesse al fabbricato principale favorendone al contempo il ripristino con l'eliminazione delle superfetazioni e/o delle opere incongrue;
- e) l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante indicazione puntuale e permesso di costruire convenzionato, progetto di comparto o PUA nel rispetto dei seguenti criteri:
 1. caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza non superiore a due piani fuori terra. E' riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:

- descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
- descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale ;
- descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).

Le soluzioni progettuali giudicate dal Comune di particolare pregio, potranno essere sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite schede che saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio liberamente consultabile.

2. Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800mc per ciascun edificio risolto unitariamente.
 3. La nuova volumetria, nel rispetto del dimensionamento del PAT, potrà essere attribuita da:
 - a. un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
 - b. crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in demolizione) che indicate dal P.A.T. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I. con i criteri di cui all'art. 38;
 - c. crediti edilizi determinati ai sensi dell'art. 47.
- f) il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, individua gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

Al fine di preservare i caratteri tipici dell'edificazione diffusa, la nuova volumetria sulle aree libere, qualora eccedente gli 800mc complessivi per ciascun ambito di edificazione diffusa, non potrà in ogni caso determinare sulle medesime la densità fondiaria superiore a 0,6mc/mq.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

In sede di P.I. l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti.

Prescrizioni e vincoli

Prima del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente PRG, in tali ambiti vige per le zone agricole l'art. 48, comma 7 ter della L.r. 11/2004

Art. 38 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 36

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

Direttive

Il P.I. recepisce ed integra la ricognizione gli elementi detrattori individuati dal PAT, secondo i seguenti criteri:

- a) l'**opera incongrua** è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona;
- b) l'**elemento di degrado** è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc) o da un'area (cava, deposito materiale, aree abbandonate...) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal PAT, anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del PAT;
- b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal PAT nello stesso ambito, è disciplinata dal PI in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento;
- c) il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:
 - la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal PAT per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree delle rete ecologica o invarianti);
 - in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- d) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola;
- e) gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto da tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari tipologie costruttive quali l'interramento, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo).

Per le opere incongrue indicate dal PAT si perseguono le seguenti direttive specifiche, da attuarsi con accordo pubblico-privato e nel rispetto dell'art.47:

N.	Denominazione	ATO	Direttive specifiche
1	Attività Costaganna Italo (via cimitero) [già attività fuori zona n. 2]	4	Va favorito il trasferimento dell'attività con possibile parziale riconversione in loco delle superfici lorde di pavimento esistenti
2	Attività falegnameria (via Bosco) [già attività fuori zona n. 9]	6	Va favorito il trasferimento dell'attività potendo il PI prevedere la riqualificazione degli immobili in funzione della fruizione dell'ambito del Bosco di Novoledo. (realizzazione area sosta attrezzata, punto ristoro...)
3	Attività area Brazzale (via S. Simeone) [già attività fuori zona n. 4]	5	E' ammessa la riconversione in loco delle superfici lorde di pavimento esistenti nel rispetto delle tipologie previste per gli ambiti di edificazione diffusa
4	Attività De Peron F.Ili (via Igna) [già attività fuori zona n. 5]	5	E' ammessa la riconversione in loco delle superfici lorde di pavimento esistenti nel rispetto delle tipologie previste per gli ambiti di edificazione diffusa

Individuazione di ulteriori opere incongrue.

Il PI potrà individuare ed eventualmente integrare le individuazioni del PAT, identificando ulteriori opere incongrue ed elementi di degrado, di minore entità, utilizzando gli stessi medesimi criteri che sono stati utilizzati per l'identificazione di quelli ora presenti. Dovrà inoltre stabilire la loro disciplina e la programmazione temporale, in coerenza con quanto già stabilito dal PAT.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente. Non sono comunque ammessi ulteriori ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa.

Art. 39 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 36, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti per interventi di mitigazione ambientale sono aree all'interno delle quali il PI definirà le modalità organizzative delle opere di mitigazione e la zonizzazione specifica. Si evidenzia che tali ambiti sono da considerarsi prioritariamente agricoli quando non sono interessati da linee preferenziali di sviluppo: il PI disciplinerà gli interventi ammessi per le zone agricole ai sensi degli art. 44 e 45 della L.r. 11/2004.

Il P.A.T. individua i criteri e gli ambiti per interventi di inserimento paesaggistico e mitigazione ambientale in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale (viabilità sovracomunale e attività a pesante impatto ecc);

In particolare sono indicate i seguenti ambiti di intervento:

- fascia di mitigazione/inserimento ambientale della Superstrada Pedemontana Veneta;
- fascia di mitigazione/inserimento ambientale della Variante alla SP 50;
- mitigazione delle nuove aree di espansione: si riferisce alla globalità delle nuove aree di espansione introdotte dal PAT in modo che la loro attuazione tenga conto dell'inserimento ambientale (in termini di permeabilità, consumo di suolo...) e paesaggistico con particolare riguardo ai margini verso le aree agricole di maggior pregio o alle aree delle rete ecologica locale (*espansione via F. facchin-via Cantarana, espansione via Roma, espansioni via Stadio, espansioni di Novoledo - nord e sud*).
- fascia di mitigazione/inserimento ambientale della attività produttive: in particolare *mascheramento zona industriale di via 25 aprile, area filtro a protezione delle residenze di via Chioare, area mitigazione tra area produttiva e ex argine del Timonchiovia*;

Direttive

Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc.). Il P.I. potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale, quali:

- filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica;
- fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
- barriere fonoassorbenti;
- opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e protezione dalle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili;
- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.

Il Piano degli interventi dovrà garantire la con testualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale

Prescrizioni e vincoli

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a dettagliarne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.

CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 40 Aree agricole

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio

Direttive

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc...), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dalla "Programmazione dello sviluppo rurale" opportunamente coordinate dal Comune;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura;

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PAT o del PI e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività

turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;

- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature;
- le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

Art. 41 Nuova edificabilità

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Direttive

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito che verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

CAPO IV - RETE ECOLOGICA

Art. 42 Rete ecologica locale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Fanno parte della rete ecologica locale le *aree nucleo* ("core area", serbatoi di naturalità), le aree di *connessione naturalistica* ("buffer zone"), i *corridoi ecologici* (*principali e secondari*) e le *aree di rinaturalizzazione* ("restoration area") come individuate nella Tav. 4 del PAT, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.

Costituiscono le aree nucleo, cioè le parti del territorio di ampia estensione a maggior contenuto di naturalità. All'interno delle core area le specie animali e vegetali mantengono popolazioni più stabili nel tempo, poiché sono presenti spazi ecologici ottimali. Tali aree sono già sottoposte a tutela dalla vigente legislazione in materia, e individuano i seguenti ambiti:

- o SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (IT3220040)
- o ZPS "Bosco di Dueville" (IT3220013)

Le aree di connessione naturalistica (buffer zones) sono aree funzionali alle Aree nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica. In tali zone sono possibili interventi di rinaturalizzazione ed assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete ecologica, esistente.

- o Area delimitata dalla nuova Sp500, il torrente Igna e il SIC

I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).

I corridoi ecologici indicati dal PAT da est a ovest sono:

- o Torrente Timonchio
- o Trozzo Marano
- o Ramo San Rocco
- o Roggia Schio-Marano
- o Torrente RostoneOvest
- o Ramo Spiller
- o Roggia Verlata
- o Roggia Verlata Ramo Ca'Magre
- o Ramo Latteria
- o Torrente Igna
- o Roggia Franzana

Le aree di rinaturalizzazione o di restauro (*restoration area*) sono aree che vengono create appositamente per garantire il corretto funzionamento della rete esistente. Recependo quanto previsto dal PTCP di Vicenza è stata individuata la seguente:

- o Ambito Risorgive

La pianificazione operativa provvederà a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio di Villaverla, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.

Direttive

Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.

In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- riqualificazione dei corsi d'acqua;
- mantenere la qualità dell'acqua;
- conservazione delle aree paludose e degli ambienti di risorgiva;
- mantenimento di radure con prati da fieno e prati umidi;
- formazione di siepi arboreo - arbustive nel territorio aperto;
- mantenimento di pratiche agronomiche tradizionali;

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (ambiti di risorgiva, prati ed aree boscate, ...)

Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi;
- mantenere e salvaguardare le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuovere il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppare le valenze ecologiche degli ambiti di produzione agricola di pregio, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti CEE 2080/92 e 2078/92 e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;
- salvaguardare e favorire lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- salvaguardare il territorio prevedendo la collocazione degli interventi edilizi funzionali all'attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti.

In merito ai corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune dovrà verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT non ne interrompano o deteriorano la funzionalità ecosistemica (art. 25 del PTRC).

Prescrizioni e Vincoli

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta.

Per le aree nucleo nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- divieto di attività di drenaggio che possano influire direttamente sugli habitat;
- divieto di modifica del percorso fluviale con modifiche relative alle aree ripariali che comportino la riduzione di biodiversità, fatto salvo esigenze di riduzione dal rischio idrogeologico;
- divieto di taglio di elementi vegetazionali lineari, salvo esigenze di riduzione dal rischio idrogeologico;
- divieto di spargimento di effluenti di allevamento e delle acque reflue all'interno delle core area;
- per le zone boschive più distanti dall'alveo e meno soggette alle variazioni della falda, una regolamentazione dei tagli a fronte di un progetto speciale secondo la DGR 4808/97 attenendosi alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui al DCR 51/03.

Per la buffer zone e i corridoi ecologici vengono previste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a. garantire la tutela delle acque al fine di mantenere la funzionalità e il ruolo fondamentale del corridoio ecologico;
- b. sono da mantenere i filari e le siepi presenti lungo i corsi d'acqua e le infrastrutture al fine di tutelare gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica;
- c. le fasce boscate e le siepi interpoderali sono da conservare in quanto sono costituenti fondamentali dell'agroecosistema.

Art. 43 Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali di interesse comunale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, L.R. 16 agosto 1984, n. 40 – *Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali*

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Nella tav. 4 di PATI è indicata l'area degli Ambiti per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comune in quanto di rilevante interesse ambientale – paesaggistico costituita da ambiti di interesse naturalistico – ambientale collegati alla matrice ecologica. L'area delle Sorgenti del Bacchiglione riconosciuta anche dal P.T.C.P e del PTRC presenta peculiari caratteristiche dell'ambiente naturale della flora e della fauna.

Direttive

Il Comune in sede di P.I. interviene al fine della valorizzazione e tutelare i caratteri paesaggistico-ambientali dei luoghi del presente articolo e per individuare una fruizione compatibile degli stessi.

Il PI, nel rispetto degli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui alle presenti norme, può integrare, ampliare, modificare gli ambiti individuati dal PAT e prevederne di nuovi, previo approfondimento più dettagliato del territorio e del relativo carattere naturalistico-ambientale.

Il P.I in particolare:

- promuove e incentiva la realizzazione dell'istituzione del parco;
- definisce una normativa per il riuso funzionale del patrimonio edilizio esistente e per la nuova edificazione, finalizzata ad incentivare attività legate alla conoscenza e alla fruizione didattico-culturale dei luoghi;
- prevede un'adeguata progettazione degli spazi boscati ed aperti, finalizzata a un arricchimento eco-paesaggistico, nonché la sistemazione di percorsi verdi di immersione rurale, anche a modifica e/o integrazione di quelli indicati dal PAT;
- definisce i criteri per la realizzazione dei nuovi interventi in modo tale da garantire un loro corretto inserimento ambientale, nonché individua gli elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale, prevedendo opportune misure per la loro mitigazione e/o rimozione;
- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente, ed incentiva comunque la destinazione a verde alberato delle aree;
- promuove il riordino degli aggregati edilizi esistenti, individuando eventuali edifici e manufatti incongrui da assoggettare a demolizione e il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente previo riconoscimento di azioni di compensazione urbanistica e o credito edilizio;
- sviluppa le valenze ecologiche del territorio, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna;
- favorisce la fruizione turistica del territorio, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopeditoni connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- salvaguarda il territorio prevedendo la collocazione di tutti gli interventi edilizi in adiacenza a fabbricati esistenti.

Il PI inoltre nel rispetto degli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui alle presenti norme, favorisce :

- la salvaguardia delle specifiche particolarità idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
- la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di restauro e manutenzione degli elementi naturali e storici

costituenti il parco, delle attività turistiche e di servizio nonché quelle economico-tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;

- la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici compatibili.
- la promozione di iniziative ed azioni finalizzate ad esaltare l'identità culturale delle popolazioni interessate.

Prescrizioni

Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell'ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 di cui alle presenti norme per le *edificazioni diffuse*.

CAPO V - MOBILITÀ

Art. 44 Infrastrutture della mobilità

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato la rete esistente e alcuni interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.

- o Ferrovia Vicenza-Schio esistente
- o Autostrada Valdastico (A31) esistente
- o Superstrada Pedemontana Veneta in fase di realizzazione
- o Variante SP 46 e collegamento loc. Molina di progetto (PTCP)

- o Gronda est di Villaverla (con tratti da potenziare e nuove connessioni)
- o Gronda ovest di Villaverla (con tratti da potenziare e nuove connessioni)

- o Riqualficazione SP 349 nell'attraversamento di Villaverla
- o Riqualficazione SP 350 nell'attraversamento di Novoledo

- o Gronda nord di Novoledo

- o Nodi della rete viaria da riqualficare

Direttive

Il Piano degli Interventi provvederà a:

- a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
 - rete autostradale e viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione;
 - rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;
- b) differenziare gli interventi di riqualficazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto (in particolare i nodi della rete) al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto;
- c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i percorsi ciclopodoni (in particolare quelli di collegamento con le aree a servizi scolastici), le viabilità esistenti e i nuovi interventi infrastrutturali;
- d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...).

Previsioni infrastrutturali del PAT che interessano la viabilità provinciale dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Prescrizioni e Vincoli

Modifiche alla rete di scala territoriale costituiscono variazione al P.A.T. tematico e potranno essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche.

Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.

Fatte salve le norme di tutela del PTCP, sono vietati gli interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità, se non preventivamente concordati con gli enti preposti.

Art. 45 Piste ciclopedonali e sentieri

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo.

In particolare il PAT assume come strategici per lo sviluppo del territorio i seguenti percorsi:

- o *Pista ciclabile Leogra-Timonchio*
- o *Anello delle risorgive*

Direttive

Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico *Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e degli itinerari escursionistici*, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto.

Prescrizioni e Vincoli

Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità e nella tavola 2 – Carta delle Invarianti impone un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano compromettere la continuità.

CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI

Art. 46 Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13
Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 06/10/2009

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta della Fragilità</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
Altri rif.	Studio di Compatibilità idraulica Parere Genio Civile ai sensi della D.G.R. 2948 del 06/10/2009. - Genio civile, prot. 274753 del 09.06.2011 (prot. Comune 6448, 09.06.2011); - Consorzio Alta Pianura Veneta, prot. 8126 del 26.05.2011 (prot. comune 5888, 26.05.2011)	

Contenuto

Il PAT, a seguito dell'apposito studio di compatibilità ai sensi delle DGRV n. 2948/2010, determina gli indirizzi e i criteri per garantire la compatibilità idraulica delle trasformazioni da approfondire e rendere operativi nella pianificazione subordinata (PI e PUA) e in sede di progettazione.

Direttive

Il P.A.T. è accompagnato da uno studio idraulico dettagliato delle aree interessate dagli interventi che comportino modifiche del regime idraulico locale, contenente:

- una specifica valutazione della compatibilità idraulica, che evidenzi le conseguenze locali e generali sul sistema idrografico principale recipiente degli incrementi proposti e dimostri la coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti da interventi analoghi previsti od attuati nell'ambito dello stesso sistema idrografico;
- l'individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo.

La Valutazione di Compatibilità Idraulica, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale, redatta in sede di P.A.T.:

- è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali;
- è estesa a tutto il territorio comunale di competenza;
- è asseverata dal suo estensore.

La Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa al P.A.T., prevede i seguenti valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con riferimento a tempi di ritorno di 50 anni:

COMUNE	ATO	VOLUMI INVASO METODO RAZIONALE m ³ /ha	APPROSSIMAZIONE m ³ /ha
VILLAVERLA	ATO 1	497.80	500.00
	ATO 2	496.50	500.00
	ATO 3	498.70	500.00
	ATO 4		500.00
	ATO 5		500.00
	ATO 6		500.00

Il P.I., il P.U.A. ed ogni futuro intervento che ricadano nell'ambito di applicazione, devono prevedere la redazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta secondo le indicazioni della D.G.R.V. 2948/2009 e s.m.i. e della Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT.

In particolare i calcoli dovranno essere svolti con riferimento ai tempi di ritorno indicati nella delibera regionale ed i dati delle precipitazioni meteoriche, assunti come base per i calcoli, dovranno essere aggiornati all'ultimo anno disponibile.

In fase di progettazione dovrà essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e si dovrà assumere il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra riportato e relativo alla Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa al P.A.T.

Per quanto riguarda le prescrizioni da seguire in fase di progettazione ed in fase di manutenzione della rete idraulica esistente, si rimanda a quanto riportato nel capitolo 8 della Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T.

Il P.I. dispone affinché nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico, siano corredati tra l'altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico.

Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dal P.I. a preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell'attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d'arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti.

Il P.I. prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

Relativamente alle aree soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario il P.I. definisce le azioni finalizzate alla ristrutturazione del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di volumi di invaso idonei a garantire il regolare deflusso dell'acqua.

Il P.I. sulla base di analisi geologico-idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del Consorzio di Bonifica e dell'Autorità di Bacino, potrà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella Tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica allegata al P.I. medesimo.

In seguito agli eventi alluvionali di inizio novembre 2010, ed in riferimento alle aree alluvionate, il P.I., di concerto con il Consorzio di Bonifica ed il genio Civile, dovrà effettuare uno studio approfondito prevedendone la perimetrazione e valutando eventuali aggravii della pericolosità idraulica adottata in sede di P.A.T..

Il P.I. valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali, sia diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il P.I. valuta anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

il P.I. può prevedere interventi di ingegneria naturalistica per il recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico idonei a sviluppare, al medesimo livello di specificazione conferito alle rappresentazioni urbanistiche ed architettoniche, le articolazioni progettuali naturalistiche, asseverate sia dal tecnico autore di esse, sia dai proprietari dei suoli interessati; detti

interventi devono essere in ogni caso previsti per le porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione esistente o prevista dell'area, siano tali da impedirne ogni insediamento antropico, collettivo o singolo; qualsiasi intervento previsto in aree classificate a pericolosità idrogeologica deve rispettare quanto indicato dalle norme di attuazione dei Piani di Bacino ed essere approvato nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Con riferimento alle sorgenti, salva l'applicazione della normativa speciale rilevante, il P.I. salvaguarda l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate; qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della risorsa.

Per le risorgive attive, asciutte e non rilevate e le bassure individuate dal P.T.C.P. e più precisamente localizzate dal P.I. o direttamente individuate da quest'ultimo dovranno essere attivate tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico evitando il depauperamento della falda.

In particolare, per le risorse indicate al comma precedente, il P.I. dispone specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi di:

- progettazione ambientale/paesaggistica;
- miglioramento ed ampliamento della Rete ecologica;
- incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto;
- didattico/divulgativi e di promozione turistica.

Con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica, il P.I. provvede a subordinare l'agibilità dei nuovi insediamenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria; detto strumento dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate all'eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde. In tavola 3 – carta della fragilità è riportato il "limite superiore delle risorgive" a nord del quale trova applicazione l'art. 29 delle Norme del PTCP contenente le direttive per le aree di ricarica della falda.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche

Prescrizioni e vincoli

Nelle aree soggette ad allagamenti, classificate a media pericolosità idraulica, e nelle aree in cui la falda è inferiore a 3 metri è da evitare la costruzione di piani interrati e seminterrati; negli interventi di nuova edificazione per gli eventuali volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; sono vietate le rampe esterne scoperte di accesso ai garages ed inoltre le bocche di lupo, gli sfiati ecc., vanno disposti sempre con apertura superiore ad una quota maggiore al piano medio di campagna, per una quantità da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante.

Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni:

- le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso ed i coefficienti idrometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante; pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati;

- ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante intervento; a questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione; queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al presente Piano.

Superfici impermeabili:

- vanno privilegiate sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, ecc.);
- utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m.

Reti di smaltimento delle acque:

- privilegiare, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri;
- valutare l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

Aree a verde pubbliche/private:

- negli interventi di nuova urbanizzazione, individuare aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane; tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:

- la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate.

Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali deve essere valutata dal Genio Civile e solo in presenza di situazioni eccezionali e dimostrabili, potrà essere autorizzata.

E' preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti avvenga in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non

sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti; questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari.

Negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante

Prescrizioni Genio Civile

(pratica 9/2011, prot. 274753 del 09.06.2011, prot. Comune 6448 del 09.06.2011)

- i successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti della D.G.R.V. n. 2948/2009;
- sono da considerarsi recepiti in quanto ora si esprime i contenuti del parere espresso dal Consorzio Alta Pianura Veneta, comunque valido la dove non contrasti con quanto riportato ed esplicitato nel presente documento;
- nel futuro P.I., nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e nei Piani di Recupero, dovranno essere adottate le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica ad esso relativo dovrà essere trasmesso al Genio Civile di Vicenza, che ne curerà l'istruttoria;
- in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario (per ogni intervento che comporti una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ha e dovrà assumersi come valore di mitigazione il maggiore tra quello calcolato e i minimi esposti all'art. 46 delle N.T.);
- per gli interventi riguardanti impermeabilizzazioni inferiori ai 0,1 ha sarà sufficiente l'adozione di buoni criteri costruttivi per la riduzione delle superfici impermeabili quali la quelle che ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere in pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio oppure in pavimentazione in materiale arido permeabile con spessore minimo di 0,50 m e all'interno condotte drenanti diam. 200 mm collegate a caditoie di raccolta delle acque meteoriche;
- le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale); le carte dei vincoli e delle fragilità andranno aggiornate con i dati e le perimetrazioni delle aree allagabili fornite dal genio civile di Vicenza;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge, in particolare gli invasi a cielo aperto dovranno rimanere liberi da vegetazione invadente quali grossi arbusti e alberature e non dovranno avere al loro interno attrezzature di alcun tipo (parchi giochi, panchine, depositi, ...), così le condotte di invaso e quelle di svaso dovranno essere poste a quote opportune e utili a garantire l'accumulo del volume calcolato e dovranno venire opportunamente difese;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Prescrizioni Consorzio di Bonifica Alta Pianura Vicentina

(prot. 8126 del 26.05.2011, prot. Comune 5888 del 26.05.2011)

- relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno di aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi;
- per i bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto delle direttive regionali, si esprimono le seguenti considerazioni:
 - a. il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:
 - i. permeabilità;
 - ii. posizione della falda nella stagione umida;
 - iii. acclività del terreno;
 - iv. presenza di potenziali piani di slittamento;
 - b. qualora dovesse essere confermata anche dal punto "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che l'azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali;
- tutte le aree con superficie superiore ai 4.000 mq dovranno essere vincolate con atto notarile che ne stabilisce l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata nel tempo la loro destinazione;
- per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corso d'acqua demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 3-5 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla geomorfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro, ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento;
- ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza del Consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione della rete fognaria è comune subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete;
- per tutte le aree soggette a trasformazione, nelle fasi successive al Piano, dovranno esser preventivamente inviati allo scrivente Consorzio gli elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica;
- è opportuno che tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiate al suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
- nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;
- stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici, non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 6,00, salvo specifiche autorizzazioni.

Art. 47 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 35, 36, 37

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione di cui all'articolo 37 della LR11/'04.

Compensazione urbanistica

Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Il P.I. precisa i contesti in cui è prevista l'applicazione delle perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi e li disciplina secondo le direttive di seguito richiamate.

Direttive

1. Principi generali

Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono determinate dal P.I. in applicazione dei seguenti principi:

- a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I. da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:
 - realizzazione delle opere pubbliche e/o cessione delle aree eccedenti i minimi di legge e/o corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004;
 - cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.r. 11/04;
- b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto alle potenzialità edificatorie riconosciute dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

2. Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica

Il volume e/o la superficie lorda di pavimento di edifici esistenti la cui demolizione riveste o soddisfa il requisito di pubblico interesse, esplicitamente riconosciuto dal PI, determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e di ripristino nonché ai costi per l'eventuale bonifica ambientale, potendo riconoscere un incentivo finalizzato all'attuazione delle previsioni di riordino suddette.

Il PI potrà integrare la ricognizione già effettuata dal PAT, identificando ulteriori opere incongrue, elementi di degrado e aree finalizzate per interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola di minore entità, utilizzando gli stessi criteri che sono stati utilizzati per l'identificazione adottati dal PAT. Dovrà inoltre stabilire la loro disciplina e la programmazione temporale, in coerenza con quanto già stabilito dal PAT, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) **rimozione o mascheramento delle opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
 - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
 - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta.
- b) **rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da: superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; volumi edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. attività produttive in ambito residenziale.
- c) **interventi di miglioramento della qualità urbana**, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclo-pedonali; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili.
- d) **interventi di riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa. La concessione del credito è ammessa una sola volta per gli stessi manufatti.
- e) **interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariants e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.
- f) Al fine di riequilibrare le densità edilizie elevate, il P.I. potrà definire le modalità di parziale **trasferimento di capacità edificatorie** eccedenti la densità ritenuta sostenibile dal PI, in zone residenziali di urbanizzazione consolidata o di trasformazione nel rispetto degli altri parametri stereometrici.

Art. 48 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

I PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.

La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Prescrizioni

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.

Art. 49 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta della Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I. deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali dai previgenti Piani, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs n. 42/'04 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/'04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici sul fondo di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione.

Prescrizioni e vincoli

In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lett. c) della LR 11/04, gli edifici oggetto di tutela individuati come invarianti nel P.A.T., possono essere assoggettati dal P.I. a grado di tutela n. 1 o n. 2.

Prima dell'approvazione del P.I. sono confermate le vigenti tipologie di intervento.

Art. 50 Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico

Rif. Legislativo: L. 241/1990; D.P.R. 160/2010; L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, comma 1 lett. n (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004); D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010.

Contenuto

Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) rappresenta uno strumento innovativo di semplificazione amministrativa ed operativa al tempo stesso dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese, garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido a servizio delle Imprese, per le quali la raggiunta semplificazione procedimentale riduce i costi operativi e le condizioni di incertezza sullo stato delle pratiche, ottenendo così la diminuzione delle restrittività della regolamentazione.

Le finalità e l'ambito di applicazione dello SUAP di cui all'art. 2 del DPR 160/2010 sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive di seguito enunciate.

Direttive

1. Il PI conformemente a quanto indicato all'art. 17, comma 1 lettera i) della LR 11/2004, individua e disciplina puntualmente le attività produttive esistenti da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 della LR 11/2004 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della medesima legge.

2. Non costituiscono variante al PAT i seguenti interventi, diversi da quelli di cui al precedente punto 1, attuabili nel rispetto della procedura SUAP ordinaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010:

a) ampliamenti delle attività produttive esistenti strettamente indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie:

- sono ammessi, nel limite strettamente necessario, per tutte le attività esistenti fatta eccezione per quelle eventualmente individuate dal PI che documenterà come il consolidamento dell'attività in essere contrasti con la tutela di prevalenti interessi pubblici;
- qualora l'attività insista in zona impropria deve essere conseguito un Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e dovranno essere realizzate contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica secondo le linee guida dell'apposito Prontuario per la Qualità architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA)

b) ampliamenti delle attività produttive esistenti in zona propria:

- nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dalla disciplina di zona, è consentita la variazione dei parametri edificatori relativi al RCF e all'altezza massima, fino al 15% degli stessi;
- in caso di maggior carico urbanistico dovrà essere adeguata la dotazione di aree a parcheggio primario, con possibilità di monetizzazione qualora tale dotazione risultasse adeguata e realizzate in aree funzionalmente collegate all'area in trasformazione.

c) ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria:

- non sono ampliabili le attività:
 - o ricadenti all'interno delle invarianti indicate nella tavola 2 del PAT, come recepite nel PI;
 - o riconosciute come opere incongrue dal PAT o dal PI;
 - o ricadenti all'interno di un ambito di miglioramento della qualità insediativa qualora il PI riconosca che il consolidamento dell'attività in essere contrasta con la tutela di prevalenti interessi pubblici;

- sono ammessi, nel limite l'80% della superficie coperta esistente e comunque fino a 1500mq, per tutte le attività esistenti fatta eccezione per quelle eventualmente escluse dal PI;
- deve essere conseguito un Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e dovranno essere realizzate contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica secondo le linee guida dell'apposito Prontuario per la Qualità architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA).

d) aree del territorio sottratte alle procedure di sportello unico per ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura:

- il PI, previa adeguata motivazione, potrà indicare ulteriori ambiti sottratti alla procedura dello SUAP tra quelli privi di specifica disciplina di zona, in funzione di prevalenti obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

e) interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici:

- possono avvenire entro le zone proprie (quindi esclusa la zona agricola) individuate dal PI nei limiti di cui ai punti precedenti;
- possono avvenire entro i limiti fisici per la nuova edificazione indicati dal PAT, con le modalità di cui al precedente punto c).

3. L'accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello sportello unico, con le modalità di cui ai punti precedenti, è ammissibile per ogni azienda fino all'esaurimento delle disponibilità del dimensionamento del PAT rispetto allo stato giuridico al momento dell'approvazione del PAT.

4. Variazioni superiori a quelle sopra indicate sono assoggettate alla procedura di cui all'art. 8 del D.pr 160/2010.

Art. 51 Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. L'adesione ai principi del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e delle Migliori tecnologie disponibile non comportante costi eccessivi (BATNEEC) diviene, pertanto, requisito necessario per l'insediamento, l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive.

Direttive

Al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo in applicazione del principio del BAP e BATNEEC e consentire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche della zona sono ammesse tutte le attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- approvvigionamento idrico;
- emissioni in atmosfera;
- immissioni odorogene;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- rumore;
- traffico;
- energia;
- campi elettromagnetici.

Il P.I. dovrà disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive, mediante la definizione di strumenti per favorire l'innovazione tecnologica nel rispetto dei principi sopra richiamati. In particolare dovrà:

- a) favorire il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza, comprese le attività di supporto ed integrative al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) favorire la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica nonché l'attuazione di un monitoraggio per programmare azioni di riduzione dell'inquinamento prodotto (rumori, polveri...);
- c) favorire una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- d) favorire il risanamento dei luoghi di produzione mediante la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici, l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi.

Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al P.A.T. si applica la disciplina previgente.

Art. 52 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, L.r. 15/'04

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Poiché il PTCP ha riconosciuto che le grandi strutture di vendita sono da considerare di interesse provinciale ai sensi dell'art. 77 dello stesso, il PAT non ha individuato ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita verificando tale possibilità nell'ambito di accordi territoriali fra gli enti e le categorie economiche interessate tesi al generale obiettivo dell'equilibrio territoriale della tradizionale rete di vendita.

Direttive

L'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1000mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale, dovrà essere verificata nel rispetto dell'art. 77 delle NT del PTCP e dei seguenti aspetti:

- a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
- b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - garanzie sulla sostenibilità socio-economica e valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso l'individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi.
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
- c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
- d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al PAT si applica la disciplina previgente.

Si richiamano le misure di salvaguardia del PTCP e la normativa regionale in materia di grandi strutture di vendita (L.r. 15/2004 e la collegata DGR n. 670 del 04.03.2005).

Art. 53 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto

Rif. Legislativo: L.R. 29/93 e succ. modif. – L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. 36/2001 -
decreto legislativo n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto

La definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica

Direttive

Nella scelta della localizzazione di impianti di comunicazione elettronica, si dovrà escludere l'installazione, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
- b) aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq;
- c) infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);
- d) immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Prescrizioni e vincoli

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo superiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 54 Sostenibilità in edilizia

Rif. Legislativo: direttiva 2002/91/CE, D.Lgs.192/05, L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio

Contenuto

Coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguendo, inoltre, il principio della qualità architettonica il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'A.C. dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per il riconoscimento degli incentivi il P.I. prevede obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento, che annullino i profitti derivati dagli incentivi concessi.

Direttive

Il P.I indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo:

- l'ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
- le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;
- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, sotto forma di:
 - crediti edilizi in termini volumetrici;
 - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
 - riduzione degli oneri amministrativi;
 - scomputo di superficie e di volume;
 - etichette di certificazione di qualità.

Inoltre il P.I deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per :

- **edificio ►** misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissare i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia ►** misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili:
 - per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;
 - per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi, al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica;
- **spazi esterni ►** misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti:
 - per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;

- per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
 - definisce tipologie di materiali idonei a aumentare l'albedo e la permeabilità del suolo;
 - per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;
- **certificazione** ► misure atte ad assicurare la qualità dell'edificio e dell'efficienza energetica.

Prescrizioni e vincoli

La formazione dei crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente articolo, vengono accreditate successivamente all'approvazione dello specifico regolamento.

Art. 55 Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso

Rif. Legislativo: L.R. 17/'09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Contenuto

Il PAT, in attuazione della L.r. 17/'09 sul contenimento dell'inquinamento luminoso, riconosce e fa proprie le finalità e i contenuti dell'art. 1 della legge stessa (riduzione inquinamento luminoso e ottico, riduzione dei consumi energetici, uniformità dei criteri di progettazione, protezione dell'ambiente naturale e dei beni paesistici, salvaguardia del cielo stellato, informazione e formazione sulle tematiche dell'inquinamento luminoso).

Direttive

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio o con specifici Piani (PICIL-Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso), dà attuazione ai contenuti della L.R. 17/2009 (art. 5 – compiti dei comuni).

La realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla L.r. 17/2009 e s.m.i. in merito alla dispersione nella volta celeste (art. 9 – regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna).

Art. 56 Indirizzi per il contenimento dell'esposizione al radon

Rif. Legislativo: Raccomandazione 90/143/Euratom, D. Lgs. 241/2000, DGRV n. 79/2002;

Contenuto

La normativa italiana (D. Lgs. 241/2000) ha stabilito come soglia un valore di concentrazione media annua pari a 500 Bq/m³ per l'esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro, cui le scuole sono espressamente equiparate.

La delibera regionale n. 79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m³ il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale raccomanda ai propri cittadini di intraprendere iniziative di bonifica

Direttive

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio, in attuazione del principio di precauzione, darà disposizioni finalizzate alla riduzione dell'esposizione al radon, in particolare per gli insediamenti residenziali.

A titolo di esemplificativo, si indicano alcune tecniche di rimedio utilizzate per ridurre la concentrazione di radon:

- ventilazione del vespaio;
- prevenzione della formazione di crepe, fessure e passaggi dei servizi;
- realizzazione di pozzetti interrati o esterni all'edificio con predisposizione di canali di ventilazione;
- aumento della pressione nella zona del vespaio, per contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno;
- inserimento di una barriera resistente ai gas, mentre si realizzano le parti a contatto con il terreno;
- utilizzo di particolari cementi antiritiro, che limitano il naturale ritiro che si verifica dopo ogni colata di cemento e la conseguente formazione di fessure nella fase di consolidamento

Tutte le nuove abitazioni in ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare una perfetta impermeabilità dei locali interrati ed una ventilazione dei vespai sottostanti alle platee con apposite canalizzazioni che portino all'aperto. In caso di ristrutturazione dovrà essere garantita la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati.

Art. 57 Verifica di sostenibilità e monitoraggio

Rif. Legislativo: Direttiva 2001/42/CE, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 447/1995; L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 4; L.r. 22/1997; DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006

Rif. VAS	Rapporto ambientale
-----------------	---------------------

Contenuto

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Direttive

Le previsioni del PAT sono monitorate attraverso un duplice set di indicatori:

- indicatori per il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PAT;
- indicatori per il monitoraggio dello stato dell'ambiente.

Di seguito vengono riportati gli indicatori definiti dal Rapporto Ambientale per monitorare i principali fattori e verificarne l'andamento. Tra questi, gli indicatori definiti "indicatori chiave" devono essere aggiornati con un andamento biennale (nel Rapporto Ambientale sono state predisposte apposite tabelle semplificative utili per il monitoraggio degli indicatori). Per gli altri indicatori l'aggiornamento può essere fatto ogni 3-4 anni.

Nel caso in cui i valori espressi dall'indicatore mostrasse situazioni critiche l'aggiornamento può essere annuale e devono essere attivate apposite misure e azioni correttive.

La verifica degli indicatori chiave di monitoraggio richiede l'aggiornamento dello stato dell'ambiente o, in alternativa, la stesura di un breve report.

Indicatori per il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PAT:

INDICATORI SPECIFICI (la descrizione degli indicatori è contenuta nelle tabelle esemplificative nelle seguenti pagine)	TEMI DI RIFERIMENTO									Tipo indicatore chiave ML (medio Lungo periodo)
	ARIA	ACQUA	SUOLO	PAESAG./BIODIV.	PATRIMONIO	INQUINANTI	MOBILITA'	RISORSE	QUALITA'	
SAU: Superficie agricola utilizzabile			X							chiave
Consumo di suolo			X	X						chiave
Indicatore di pressione (suolo urbanizzato/suolo agricolo)			X	X						chiave
Numero aziende agricole intensive			X							ML
Zona soggette a vulnerabilità rispetto alla superficie territorio comunale			X							ML
Popolazione direttamente esposta a rumore ed inquinamento del traffico veicolare						X			X	ML
Mitigazione ambientale viabilità: Km di barriera verde lungo la viabilità di nuova realizzazione				X		X				ML
Protezione vegetale	X					X			X	ML
km di nuova viabilità							X		X	ML
Rete piste ciclo-pedonali							X		X	ML
Rete fognatura: Numero utenze collegata alla rete fognaria/numero utenze		X							X	chiave

Acquedotto: Numero utenze collegata alla rete acquedottistica/numero utenze			x							x	chiave
Consumo di acqua: mc di acqua procapite											
Grado di riqualificazione urbana: riqualificazione e riconversione				x	x					x	chiave
Grado di riqualificazione urbana: miglioramento qualità urbana e territoriale				x	x					x	chiave
Grado di riqualificazione urbana: opere incongrue eliminate o mitigate				x	x					x	chiave
Grado di valorizzazione degli edifici: numero di edifici tutela riqualificati/ristrutturati rispetto il numero totale di edifici tutelati (riferimento tav 4 e artt. 7 e 15 del PAT)											ML
Edilizia sostenibile (mc nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni effettuate con sistemi di bio edilizia e/o risparmio energetico rispetto i mc totali di nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni)					x					x	ML
Kg di rifiuti urbani pro-capite						x					ML
% di raccolta differenziata						x					ML
INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PAT											
Attuazione del piano (residenziale)					x					x	chiave
Attuazione del piano (produttivo/industriale) commerciale / direzionale)					x					x	chiave
Attuazione del piano (servizi): dotazione di servizi urbani distinti per categoria: verde istruzione attrezzature di interesse comune parcheggio										x	chiave

Indicatori per il monitoraggio dello stato dell'ambiente:

Oltre agli indicatori specifici prima definiti, durante la fase di attuazione del PAT e dei Piani degli Interventi devono essere presi in considerazione gli indicatori utilizzati per la definizione dello stato dell'ambiente. Alcuni aspetti, infatti, devono esser continuamente monitorati per controllarne l'andamento ed identificare eventuali peggioramenti della qualità ambientale.

INDICATORI GENERICI	
ARIA	
Qualità dell'aria	Emissioni CO
	Emissioni CO2
	Emissioni PM10
	Emissioni NOx
	Emissioni SOx
	Emissioni Benze
	Emissioni IPA
ACQUA	
Qualità acque superficiali	IBE
	LIM
	SECA
	SACA
	Carico trofico potenziale
	Carico organico potenziale
Consumi idrici	
SUOLO	
Uso del suolo	
SAU	

Fattori di rischio
PAESAG./BIODIV.
Pressione antropica
ELEMENTI FISICI
Elettromagnetismo
Radon
Rumore e vibrazioni
Brillanza del cielo notturno
MOBILITA'
Parco veicolare
Incidentalità
Trasporto pubblico
POPOLAZIONE
Andamento della popolazione
Struttura della popolazione
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
Indice di ricambio
Indice di struttura

Gli indicatori proposti fanno riferimento a valutazioni di breve periodo (B) o a medio lungo periodo (ML).

La descrizione specifica degli indicatori è contenuta nel Rapporto Ambientale della VAS, nel capitolo dedicato al sistema di monitoraggio e per facilitare la valutazione possono essere predisposte delle tabelle (cfr Rapporto Ambientale) dove venga evidenziato lo stato attuale dell'indicatore e la sua evoluzione nel tempo.

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivati dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

I report di monitoraggio devono essere resi pubblici e devono contenere:

- i dati relativi alle misurazioni effettuate;
- i probabili effetti e/o impatti identificati durante la fase del monitoraggio;
- eventualmente, le misure di mitigazione o le azioni correttive proposte per ridurre gli impatti negativi.

L'Amministrazione Comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in relazione all'assetto territoriale ed ambientale prevede che gli indicatori individuati saranno soggetti di verifica con cadenza di breve periodo e di medio-lungo periodo e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.

Per la misura degli indicatori edilizio/urbanistici il Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, USLL, ecc).

In sede di attuazione del PAT sarà monitorato il livello di inquinamento acustico e luminoso e si provvederà, nel caso, ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.

In sede di attuazione del Piano

- il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- dovrà essere posta attenzione all'attuazione e al rispetto dell'art. 14 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale,

- nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville", dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007;
- in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nell'art. 57 delle NTA del PAT, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Norme transitorie

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte dei previgenti PRG, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova disciplina del P.I. da redigersi con le modalità di cui al precedente art. 45 e 46.

In assenza del Piano degli interventi approvati vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004.

Art. 59 Norme di salvaguardia

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Con l'approvazione del P.A.T. i previgenti PRG assumono il ruolo di P.I. per le parti compatibili.

Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.

Indice

TITOLO I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione	4
Art. 4 Elaborati del P.A.T.	5
Art. 5 Efficacia e attuazione	6
 TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA.....	 8
CAPO I – VINCOLI	8
Art. 6 Beni culturali	8
Art. 7 Beni paesaggistici	9
Art. 8 Rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI	10
Art. 9 Rischio sismico	11
Art. 10 Vincoli e Fasce di rispetto	12
Art. 11 Aree Boscate	17
CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE	18
Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale	18
Art. 13 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	19
Art. 14 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	21
CAPO III –TUTELE	24
Art. 15 Centri storici	24
Art. 16 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale	25
Art. 17 Pertinenze scoperte da tutelare	27
Art. 18 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative	28
Art. 19 Coni Visuali	30
CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA’	31
Art. 20 Invarianti di natura geologica, idrogeologica e idraulica	31
Art. 21 Invarianti di natura architettonica e storico-testimoniale	32
Art. 22 Invarianti di natura paesaggistica	34
Art. 23 Invarianti di natura ambientale	36
Art. 24 Invarianti di natura agronomico-produttiva	38
CAPO V – FRAGILITA’	39
Art. 25 Compatibilità geologica ai fini urbanistici	39
Art. 26 Aree soggette a dissesto idrogeologico	43
Art. 27 Aree agro-ambientali fragili	46
 TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.....	 47
CAPO I – DIMENSIONAMENTO	47
Art. 28 Ambiti territoriali omogenei (ATO)	47
Art. 29 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola	48
Art. 30 Dimensionamento insediativo e dei servizi	49
CAPO II – AZIONI STRATEGICHE	53
Art. 31 Ambiti di urbanizzazione consolidata e aree potenzialmente trasformabili	53
Art. 32 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza	55
Art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso	56

Art. 34	Limiti fisici alla nuova edificazione	57
Art. 35	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	58
Art. 36	Aree di riqualificazione e riconversione	60
Art. 37	Ambiti di edificazione diffusa	62
Art. 38	Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado	64
Art. 39	Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale	66
CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA		67
Art. 40	Aree agricole	67
Art. 41	Nuova edificabilità	69
CAPO IV - RETE ECOLOGICA		70
Art. 42	Rete ecologica locale	70
Art. 43	Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali di interesse comunale	73
CAPO V - MOBILITÀ		75
Art. 44	Infrastrutture della mobilità	75
Art. 45	Piste ciclopeditone e sentieri	77
CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI		78
Art. 46	Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica	78
Art. 47	Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio	84
Art. 48	Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	86
Art. 49	Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.	87
Art. 50	Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico	90
Art. 51	Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali	92
Art. 52	Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate	93
Art. 53	Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto	94
Art. 54	Sostenibilità in edilizia	95
Art. 55	Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso	97
Art. 56	Indirizzi per il contenimento dell'esposizione al radon	98
Art. 57	Verifica di sostenibilità e monitoraggio	99
TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI		103
Art. 58	Norme transitorie	103
Art. 59	Norme di salvaguardia	103
INDICE		104